XXXVI^a TORNATA

LUNEDÌ 24 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Maggiorino Ferraris) . . . . . Pag. 1164

Congedi. 1164

Convalidazione di nomina (Annuncio di) . . 1164

Disegni di legge (Approvazione di):

« Provvedimenti a favore del personale » . . 1327

« Pensioni degli ex operai addetti ai magazzini generali di Trieste » 1391

« Modificazione della legge 18 luglio 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile "Vito Fazzi" » 1391

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione » 1392

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia » 1392

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola ». 1392

« Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postelegrafica) ». 1293

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riodinamento della Banca Nazionale del lavoro » 1394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo » 1395

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche » 1395

« Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni » 1396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati » 1396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab » 1396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 » 1397

« Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole ferrovie di Abbazia » 1397

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre » . 1398

« Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca » 1398

« Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 » 1399

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammisssione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione » 1399

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale

nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » 1399

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre, n. 89, denominato " Paolino " » 1400

« Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa » 1400

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri » 1401

(Seguito della discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 » 1165

MOSCONI, *ministro delle finanze* 1165

Relazioni (Presentazioni di) 1395

Sull'ordine del giorno:

BONICELLI 1405

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 1402

La seduta è aperta alle ore 16.30.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni e dei lavori pubblici; i ministri delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; i sottosegretari di Stato per le colonie, per la marina, per la Presidenza del Consiglio, per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abisso per giorni 6; Bonardi per giorni 3; Celesia per giorni 1; D'Andrea per giorni 4; Del Carretto per giorni 3; Gasparini per giorni 1; Grandi per giorni 10; Guaccero per giorni 2; Manfroni per giorni 5; Mariotti per giorni 2; Milano Franco d'Aragona, per giorni 4; Morpurgo per giorni 4; Porro per giorni 7; Rolandi-Ricci per giorni 8; Sarrocchi per giorni 1; Strampelli per giorni 2; Valle per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Commemorazione.

PRESIDENTE (*si alza; con lui si alzano senatori e ministri*).

Ha cessato ieri di vivere in Roma il nostro eminente collega Maggiorino **Ferraris**, nato ad Acqui 73 anni or sono, appartenente a questa Assemblea dal 1913.

Dotato di cultura vastissima, appassionato studioso dei problemi economici e sociali, così nel giornalismo come alla Camera dei deputati e poi qui in Senato, egli emerse per la solidità della dottrina, per la vivace e versatile intelligenza, per la copiosa facondia, per la cura costante dei grandi interessi dello Stato. Tutti i provvedimenti diretti a rinvigorire l'organismo economico e finanziario del Paese ebbero sempre in lui un difensore competente e fervoroso.

Più volte ministro, Maggiorino Ferraris portò al Governo il prezioso contributo della sua capacità e della sua rettitudine. Anche in Senato egli fu attivissimo, intervenendo autorevolmente in molte solenni discussioni, facendo parte delle Commissioni più importanti, dando, insomma, ai lavori dell'Assemblea una opera impareggiabile, che dovrà essere lungamente ricordata.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Con sensi di profondo cordoglio il Governo, a mio mezzo, si associa alle nobili parole pronunziate dall'illustre Presidente del Senato per commemorare la dolorosa scomparsa del compianto senatore Maggiorino Ferraris.

Convalidazione di nomina.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dal computo dei voti è risultato che il Senato,

riunito in Comitato segreto, ha approvato le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli, relativamente alla nomina a senatore del signor Federico Anselmino. Dichiaro perciò convalidata la di lui nomina a senatore e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930» (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello «Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli Senatori, il grande rispetto dovuto a questa Alta Assemblea, cui mi onoro di appartenere, e dove lo studio e l'esame dei maggiori problemi della pubblica finanza costituiscono una nobilissima tradizione, mi vieta di ripetere oggi qui quello che largamente esposi pochi giorni or sono nell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto il Senato e l'onorevole Commissione di finanze vorranno per certo consentire se, rinunciando a svolgere argomenti su di cui già mi intrattenni nel mio discorso alla Camera dei deputati, mi limiterò a rispondere a talune fra le importanti considerazioni qui fatte, e, confermando qualche linea essenziale della nostra Finanza, ad accennare altresì ad alcuni lati di essa che ancora non ho avuto occasione di illustrare.

E anzi tutto è per me gradito il rilevare con soddisfazione come tanto l'onorevole Commissione di finanze, quanto gli egregi colleghi che hanno l'altro ieri preso la parola, abbiano dimostrato di riconoscere e di apprezzare l'indirizzo seguito e l'azione svolta nel campo finanziario dal Governo, manifestando il loro pieno consenso. Ne esprimo loro il ringraziamento più vivo; mi piace però riaffermare anche qui come in quest'opera io non sia che un esecutore modesto, ma convinto appassionato e fedele, delle direttive tracciate e con cura costante perseguite dal Capo del Governo.

L'on. Mayer, che all'esame di siffatti problemi reca ognora l'autorevole contributo della sua grande competenza, ha definito il mio discorso alla Camera chiaro onesto e sincero. È anche questo per me motivo di soddisfazione e gliene sono grato; ma non è mio il merito perchè non poteva essere diversamente, una volta che per la sua essenza e per le sue finalità la finanza fascista vuole essere ed è chiara onesta e sincera.

Desidero rispondere subito all'on. Borsarelli, il quale ha toccato argomenti che solo in parte possono riguardare il Dicastero cui presiedo, prospettando anzi tutto l'opportunità, a suo avviso, di un ulteriore aumento nel dazio sul grano.

Il Governo non ritiene di poter ora convenire nella sua opinione; esso, ripristinando prima ed accrescendo testè tale dazio, ha dimostrato il suo grande interessamento per l'industria agricola in genere ed in particolare per lo sviluppo della produzione granaria, ma ha in pari tempo ognor cercato, come è suo dovere, di contemperare equamente gli interessi degli agricoltori con quelli, che pure debbono essere molto considerati, dei consumatori di un prodotto di primissima necessità.

D'altra parte la previsione che oggi vien fatta è che l'accentuarsi del ribasso dei prezzi segni una fase transitoria di breve durata; per superare tale periodo i nostri produttori potranno giovarsi del credito agrario. Gli Istituti che esercitano questa forma di credito sono in grado, aderendo a premure del Governo, di porre a disposizione per sovvenzioni ed anticipi su pegno oltre 350 milioni.

L'on. Borsarelli, che con tanta passione si interessa di tutto quanto attiene alla nostra agricoltura. ha poi proposto che lo smercio dei concimi chimici venga per maggiore garanzia affidato alle rivendite dei generi di monopolio. Il mio collega dell'economia nazionale non mancherà per certo di esaminare con me tale proposta. Parmi però che convenga tener fin d'ora presente come ciò richiederebbe una attrezzatura, specie per i necessari depositi, certo non facile ad organizzarsi in dette rivendite, con le conseguenti complicazioni di conta-

bilità e di controlli. D'altra parte vi sono i Consorzi agrari che non mancano dei mezzi atti a garantire il titolo del concime, e vi sono altresì servizi governativi di controllo, i quali potranno, occorrendo, essere intensificati, a mezzo degli Istituti agrari sperimentali, mentre forti multe sono previste contro coloro che abusassero della buona fede degli agricoltori.

L'on. Ancona, così competente in queste materie, nella prima parte del suo pregevole discorso ha fatto talune proposte allo scopo di conseguire una maggiore chiarezza nei conti dello Stato, e particolarmente in quello riassuntivo che viene mensilmente pubblicato.

Come egli sa, molto è stato fatto a questo scopo; fu anzi questa una delle mie prime cure, appena assunto al nuovo Ufficio, in esecuzione di una precisa direttiva del Capo del Governo.

E il molto che si è fatto venne con mia viva soddisfazione riconosciuto dall'onorevole Giunta del bilancio, dall'onorevole Commissione di finanze e da autorevoli competenti in materia.

Io ritengo però che ulteriori perfezionamenti siano sempre possibili, ed uno ne ho già annunciato alla Camera, di non lontana attuazione, quello della distinzione tra competenza e residui poichè noi siamo profondamente convinti della necessità che le contabilità statali raggiungano tutta quella maggiore semplicità e chiarezza che è compatibile con la complessità della materia.

All'uopo l'onorevole Ancona ha presentato uno schema di riassunto della situazione finanziaria, che dovrebbe inserirsi nella nostra pubblicazione mensile. Credo che esso corrisponda a quello che egli ebbe la cortesia di comunicarmi alcuni mesi or sono, il quale a dir vero non ha trovato molto consenso presso i miei collaboratori.

Ad ogni modo non mancherò di sottoporlo ad un attento studio, animato come sono dal desiderio di fare tutto il possibile per raggiungere questa mèta comune della maggiore chiarezza nei conti dello Stato.

Mi consenta poi l'on. Ancona qualche rettifica di cifre da lui esposte.

Non è esatto che fra i nuovi aggravi di bilancio per i prossimi esercizi sia da annoverare anche l'aumento della quota da pagare agli Stati Uniti per i debiti di guerra, poichè a tali pagamenti si provvede e si provvederà integralmente col provento delle riparazioni attraverso la Cassa speciale all'uopo istituita.

Quanto ai nostri prestiti esteri, a prescindere dal rilievo già da me fatto che le partite di debito trovano compenso negli investimenti di capitali italiani all'estero, devo avvertire che l'ammontare dei prestiti autorizzati è attualmente di poco superiore a 360 milioni di dollari, compreso il prestito statale 7 per cento, e non di 400, mentre per il loro servizio si calcola che occorrano al massimo da 40 a 50 milioni di dollari all'anno, e non 80 come egli ha indicato.

L'egregio relatore on. Mayer, che anche quest'anno ha steso su di questo bilancio una delle sue sempre profonde e interessanti relazioni, ha rilevato come, in confronto all'anteguerra, l'incremento dei pubblici bisogni e il diminuito valore di acquisto della moneta abbiano condotto al raddoppiamento del bilancio nel suo valore assoluto.

È bene a questo riguardo considerare separatamente queste due cause, giacchè lo scemato potere di acquisto della lira non dipende dall'azione di Governo tendente ad ampliare la sua sfera nel pubblico interesse, e nemmeno può ritenersi, fino ad un certo punto, causa di aggravamento del sistema tributario.

Per potere esattamente rilevare il maggior peso tributario derivante dall'incremento dei bisogni pubblici in confronto dell'anteguerra; più che sulla misura legale del 3,67 per cento, conviene ragguagliare le previsioni del 1914-15 in base ai numeri indici che segnano la variazione dei prezzi. I dati calcolati dal Consiglio provinciale per l'economia di Milano, in confronto all'anno 1913, si ragguagliano, nell'ultimo periodo, a circa 490. Pertanto, la previsione complessiva dell'esercizio 1914-15, di 2329 milioni, quale risulta dal raffronto fatto nell'esercizio precedente dall'on. Mayer nella relazione per il Senato con la previsione del 1928-29, opportunamente rettificata, per renderne omogenei i dati, equivale a 11.411 milioni di lire attuali.

La previsione per l'esercizio 1929-30, tenuto conto delle note di variazioni e comprese anche le spese inerenti ai servizi delle strade, ora costituiti in azienda autonoma, ammonta a 18.399 milioni, segnando, quindi, un aumento di 6.988 milioni, pari al 61 per cento.

Va considerato, però, che in questo aumento sono comprese varie partite dipendenti dalla guerra ed inerenti a nuovi servizi, fra le quali sono notevoli le seguenti:

Aumento degli interessi del debito pubblico da 530 milioni (pari, in base al coefficiente di 490, a 2597 di valore attuale) a 4370 milioni . . . . . mil.	1773
Pensioni di guerra ed assistenza ai reduci di guerra	1262
Aeronautica	700

Tenendo conto di altre partite minori, può valutarsi ad almeno 4000 milioni la deduzione che deve farsi per questo titolo, onde l'aumento derivante dall'incremento dei vari servizi si riduce a meno di tre miliardi (milioni 6.988 — milioni 4000), pari al 26 per cento della spesa del 1914-15, valutata nella indicata cifra di milioni 11.411.

Tale incremento dipende in parte dai migliorati servizi della pubblica sicurezza e dall'incremento dato alle spese per i lavori pubblici e per altre branche dell'Amministrazione dello Stato.

Esso, invero, non appare eccessivo, tenuto presente che sono decorsi circa 15 anni dal 1914-15 e che, nel quinquennio precedente, la spesa era cresciuta da 1494 milioni a 2329 milioni, con un incremento del 56 per cento, più che doppio di quello verificatosi nel più recente periodo.

Del resto il Senato, sa, ed io non esito ad insistere anche qui su di questo punto, come sia proposito assoluto del Governo il procurare di contenere il più possibile la spesa statale, riconoscendo come ciò sia una doverosa necessità, nel periodo che attraversa la nostra finanza, per mantenere saldo l'equilibrio del nostro bilancio.

A voi è ben noto che l'esercizio 1928-29, iniziato con un lieve disavanzo ha segnato già alla fine dello scorso anno un notevole miglioramento per effetto della rigida opera esplicata in difesa del pareggio e della ripresa economica del Paese, per modo che al 30 aprile si aveva un avanzo reale ed effettivo di circa 363 milioni, salito a 492 milioni a fine di maggio.

Tale avanzo, destinato ad accrescersi notevolmente in quest'ultimo mese dell'esercizio, ha reso agevole il sostenere nella competenza e con le disponibilità di cassa la spesa eccezionale dei 750 milioni versati alla Santa Sede, cui si è potuto provvedere senza ricorrere a mezzi straordinari.

Pel futuro esercizio le previsioni iniziali segnano un avanzo di 258 milioni. Vero è, come hanno rilevato gli onorevoli Mayer ed Ancona, che in esse non sono compresi (nè fino ad ora potevano esserlo) gli oneri derivanti dai miglioramenti economici per i funzionari e dallo stanziamento occorrente per la graduale restituzione alla Cassa depositi e prestiti del miliardo di consolidato 5 per cento, consegnato alla Santa Sede, e dei relativi interessi. Ma ben si ha ragione di ritenere (ed anche l'on. Ancona vi ha manifestato la sua piena fiducia) che il pareggio sarà assicurato non solo dall'ordinario incremento delle entrate, ma altresì, e più ancora, per la lotta contro le evasioni fiscali e per l'accennato severo freno della spesa.

In materia tributaria il Governo Fascista, voi lo sapete, mira sovrattutto ad una più equa ripartizione delle imposizioni, il che potrà in seguito far ricadere a beneficio degli stessi contribuenti i frutti derivanti dalla scrupolosa e generale osservanza delle leggi fiscali e dall'incremento della base imponibile dovuto allo sviluppo degli affari.

Di tali suoi intendimenti esso ha già dato notevoli attestazioni, abolendo molti tributi, eliminando la progressività nelle principali imposte dirette ed attuando, già tre volte in pochi anni, la graduale riduzione delle aliquote di ricchezza mobile, operando numerosi sgravi e riduzioni in altri campi tributari. Ed il Governo, proseguendo la via già intrapresa nelle semplificazioni fiscali, si propone ora di sgombrare il campo dalle tasse minime che sono di scarso rendimento per l'Erario, a causa anche delle spese di riscossione, e procurano all'incontro grande fastidio ai contribuenti.

Anche per quanto ha tratto all'argomento della materiale riscossione dei tributi diretti il Governo, nell'attesa che le circostanze rendano possibile una generale revisione della legge, intende introdurre nelle disposizioni in vigore miglioramenti che rendano il servizio più semplice, con vantaggio della sua regolarità e con minore sacrificio dei cittadini.

Un primo provvedimento è già in corso di attuazione, e riflette la diminuzione del numero

dei ruoli, concentrando in taluno di essi più imposte similari. Ciò avverrà in occasione dei ruoli suppletivi di seconda serie di questo anno, che si pubblicheranno a luglio.

Altri ritocchi sono allo studio, e confido che presto possano essere tradotti in realtà. A questo scopo un Comitato composto di funzionari e di rappresentanti degli interessi dei contribuenti e degli agenti della riscossione ha avuto da me incarico di propormi entro breve termine provvidenze atte a raggiungere il fine accennato, tenendo sovra tutto presente il principio che l'onere delle imposte non deve essere aggravato dalle forme di esazioni, le quali debbono anzi tendere a renderlo meno sensibile e meno ingombrante.

L'on. Mayer nel suo molto interessante discorso, rilevando alcune dichiarazioni da me fatte testè nell'altro ramo del Parlamento, ha insistito perchè si addivenga al più presto ad una radicale riforma dei metodi di accertamento dei tributi.

Pur convenendo in massima nella necessità di una riforma, io ebbi occasione di manifestarvi in proposito il mio pensiero in questa Aula nello scorso novembre.

Un radicale e completo mutamento di metodi non potrebbe d'un tratto effettuarsi, senza esporre l'Erario a sorprese e pericoli molto gravi, che in un periodo di finanza larga e tranquilla.

Io credo che ora una doverosa prudenza debba consigliare di procedere per gradi.

Entrano adesso in applicazione la legge contro le evasioni fiscali ed il decreto per le dichiarazioni dei redditi; il risultato di tali provvedimenti potrà essere un prezioso elemento di studio per la riforma futura.

Inoltre un primo notevole passo è stato testè compiuto per migliorare i metodi di accertamento e quindi i rapporti tra finanza e contribuenti.

Lamentavano questi ultimi che la mancanza delle dichiarazioni era dovuta alla difficoltà di orientarsi tra le numerose e complesse leggi di imposta. Ebbene, insieme con le norme regolamentari per l'applicazione delle penalità, si sono emanate norme semplici, chiare, precise, per la dichiarazione dei redditi.

Ai diversi termini stabiliti dalle leggi di imposta si è sostituito, per tutte le imposte, un termine unico; il che rende molto più agevole il compito dei contribuenti; si è precisato dove deve essere fatta la dichiarazione, che cosa si deve dichiarare; si è disposta la pubblicazione annuale di un manifesto che riassuma ai contribuenti le norme alle quali debbono attenersi.

Si è anche prescritto che la dichiarazione debba contenere gli elementi fondamentali che giustificano l'ammontare del reddito denunciato.

In tal modo l'agente fiscale, se la denuncia sarà sincera e completa, avrà una base sicura per la determinazione del reddito e non sarà più costretto, come dissi alla Camera, ad una ricerca ardua ed ingrata, la quale poi dava luogo, nei rapporti col contribuente, a quella penosa schermaglia di cui un nostro funzionario, tre anni or sono in occasione di un congresso diede, con colori molto vivaci, la descrizione che vi ha letto l'on. Mayer.

Ma, a proposito di metodi di accertamento, non dobbiamo farci soverchie illusioni; per certo non basta soltanto il loro mutamento a modificare in molti un vecchio costume, quale è quello di cercare con ogni mezzo di occultare al fisco la verità sul proprio reddito; per formare una sincera coscienza tributaria occorre sopratutto quell'opera di educazione civile, diretta a far riconoscere come primo dovere la preminenza dell'interesse dello Stato su di quello del singolo, cui mira il Regime Fascista, perchè ne costituisce la sua essenza suprema.

L'azione di Governo può e deve essere diretta ad agevolare in ogni modo questa riforma del costume.

A questo scopo, memore anche di una raccomandazione fattami in questa Assemblea, affinchè nell'applicazione delle norme contro le evasioni si procedesse con cautela e con uno spirito di bene intesa equità, io diedi ripetute opportune istruzioni agli uffici.

Vi leggerò un brano di una mia circolare, del 2 aprile scorso, che parmi molto significativa:

« È fuori discussione che i funzionari delle imposte pongono, nell'adempimento del loro difficile compito, attenzione, oculatezza, senso di giustizia e di equità; d'ora in avanti però – per il fatto stesso che, definita una controversia in via amministrativa, può derivarne,

per il contribuente, l'applicazione di una pena – occorre che attenzione, oculatezza senso di giustizia e di equità siano portati al massimo grado.

« Studiare attentamente gli accertamenti e formulare con ponderazione le relative proposte; vagliare con scrupolo le dichiarazioni ed i dati forniti dal contribuente e quelli provenienti da fonti diverse; dare al contribuente, in ogni stadio dell'accertamento, la più ampia possibilità di difesa, non irrigidirsi nelle proprie proposte quando esse si rivelino in tutto od in parte non esatte, significa creare nella massa dei cittadini quell'atmosfera di confidenza e di fiducia nella giustizia e nell'equaminità dei funzionari delle imposte, che, mentre affretterà il raggiungimento degli alti scopi che il Governo si propone, e quindi lo svolgimento del suo programma tributario, contribuirà ad eliminare per i contribuenti le cause di infrazioni che siano estranee alla loro deliberata volontà di evadere dall'imposta.

« Su questo argomento il Ministero deve insistere, perchè l'intensificazione dell'azione accertatrice e dei mezzi per renderla pienamente efficiente, inducono nella necessità che la ricerca della materia imponibile abbia sempre maggiormente una base di realtà ed obbiettività quanto più possibile sicura, e sia con ogni cura evitato che al contribuente venga meno una sufficiente cognizione degli elementi di accertamento e quindi la possibilità di adeguata difesa.

« È doveroso mantenere ora più che mai questo equilibrio di condizioni tra amministrazione e contribuenti, anche come elemento essenziale per la formazione di una migliore coscienza tributaria nel Paese, al quale scopo molto giova ispirare la maggiore fiducia nel contribuente e infondergli la persuasione che l'alto ufficio affidato ai funzionari delle imposte è sempre circondato da forme riguardose e materiato di giustizia. ». (*Benissimo*).

Per quanto riguarda le *entrate statali* merita di esser ricordato l'incremento dei *redditi patrimoniali*, derivante in parte notevole dalla buona amministrazione delle aziende autonome delle Ferrovie, delle Poste e dei Telegrafi. Va segnalato anche il rilevante utile netto industriale derivante allo Stato, oltre il gettito fiscale sui vari generi di privative, dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli, il cui primo anno di gestione va ora chiudendosi con soddisfacenti risultati, sia dal punto di vista dell'organizzazione tecnico-industriale, sia da quello economico-finanziario dell'Azienda

Si è anche avviato il problema delle esportazioni dei nostri tabacchi verso una favorevole soluzione, specie per l'opera svolta a fianco del Monopolio dall'Azienda Tabacchi Italiani, attraverso la quale i nostri prodotti trovano sbocco nei principali mercati del mondo.

Le altre entrate patrimoniali vere e proprie non possono che costituire un apporto assai modesto pel bilancio italiano, trattandosi in parte di beni in uso presso le varie Amministrazioni, in parte di beni inalienabili, strettamente legati all'economia del Paese e concessi in uso e godimento a privati dietro corresponsione di canoni necessariamente piuttosto lievi, in parte infine di aziende autonome, i cui proventi sono ora devoluti agli incrementi patrimoniali delle aziende stesse. L'opportunità di tale devoluzione degli utili a favore delle aziende stesse appare evidente nel magnifico sviluppo conseguito dalle Regie Terme di Montecatini e di Salsomaggiore, che costituiscono oramai due stazioni termali fra le più sontuose e meglio attrezzate del mondo. La rispondenza del nuovo indirizzo agli interessi nazionali, intesi nel più lato senso, non ha bisogno di essere dimostrata: grandiosità veramente romana di stabilimenti, dignità italiana di fronte al mondo, movimento turistico, incremento economico ed indirettamente finanziario hanno così avuto piena attuazione.

Mi piace anche rilevare l'impulso ora dato per una più intensa attività del Tesoro nella riscossione dei contributi dovuti dagli enti locali nelle spese anticipate dallo Stato in materia di istruzione, di opere pubbliche e di assistenza sociale e di igiene.

Infatti, nonostante le attuali difficoltà finanziarie degli enti locali, i recuperi delle spese hanno presentato nell'esercizio corrente un notevole incremento, raggiungendo a tutto il 30 aprile 1929 la somma di 263 milioni circa, con un aumento di oltre 36 milioni sui recuperi del corrispondente periodo dell'esercizio 1927-28.

Tali risultati si sono potuti ottenere dopo aver tenuto conto, in larga misura, delle par-

ticolari esigenze della situazione di bilancio dei singoli enti debitori, consentendo a molti di essi notevoli dilazioni di pagamento per non intralciare l'opera di riassetto perseguita dai podestà e dagli amministratori provinciali.

Dall'esame dei singoli cespiti di entrata appare in complesso che il consolidamento definitivo del bilancio si fonda essenzialmente, amo ripeterlo, sulla doverosa assoluta necessità di contenere la spesa con severa e inesorabile fermezza.

Certo lo Stato, oltre a provvedere ai servizi pubblici di carattere generale ed indispensabili per l'attuazione dei suoi fini essenziali, non può non svolgere la sua attività nel promuovere ed aiutare le iniziative private utili al Paese e nell'integrare l'opera dei vari enti pubblici per lo sviluppo sociale della Nazione. Ma occorre in proposito valutare con somma ponderatezza che i benefici, che potrebbero derivare da maggiori e nuovi impieghi del pubblico danaro in questo campo, non siano superati dai danni derivanti all'economia nazionale a causa degli aggravi fiscali necessari per realizzare le occorrenti disponibilità.

Tra l'altro sono in genere da escludere assolutamente gli interventi, le garanzie, le convenzioni, le anticipazioni statali, le particolari agevolazioni di carattere fiscale che favoriscano interessi esclusivamente privati, mantenendo o creando aziende spesso non vitali, antieconomiche, e addossando all'Erario, ossia alla generalità dei cittadini, perdite derivanti da incauti investimenti e malsane amministrazioni. (*Bene*). I propositi del Governo a questo riguardo sono ben chiari e precisi; e anche l'altro ieri li ha qui riaffermati con la sua autorevole ed esplicita parola il nostro Capo.

Il Governo non trascura di continuare nella opera, cui pure accenna l'on. Mayer, rivolta ad alleggerire e semplificare i servizi, provvedendo anche ad una loro più proficua e razionale organizzazione, con la massima possibile riduzione del personale.

Se molto già è stato fatto, però, data la complessità del problema, non può dirsi che il riordinamento dei servizi e il perfezionamento dei metodi di lavoro siano stati ancora realizzati in tutta la loro vastità.

In quest'azione, che è oggetto di cure continue anche se non sempre appariscenti, il Governo non mancherà di giovarsi pure, per quanto possibile, degli studi compiuti dal noto Comitato composto di egregi parlamentari.

Frattanto si è ritenuto necessario di soprassedere alla generale riapertura dei concorsi ai pubblici impieghi, prorogando di un anno le disposizioni del decreto-legge 16 agosto 1926.

Per effetto delle restrizioni da questo recate la riduzione complessiva può finora essere stabilità in 13.157 unità, con una economia di spesa di circa 140 milioni. Tutto ciò nonostante il normale incremento dei servizi ed il maggiore impulso impresso a taluno di essi, tra cui i servizi stradale e forestale.

Se qualche inconveniente può aver dato questo decreto catenaccio, quale ad esempio una certa stasi nel rinnovamento del personale, esso però, anche a prescindere dal risparmio di spesa, ha valso a dimostrare come in non pochi servizi esistesse una esuberanza di personale.

Se d'un tratto, tolto il catenaccio, si fosse spalancata la porta alle nuove immissioni di personale in base agli organici esistenti, ogni vantaggio sarebbe andato perduto, mentre la assunzione di un numero così vasto di funzionari non sarebbe potuta avvenire con le necessarie garanzie per una scelta severa.

La proroga pertanto, congiunta alla facoltà di provvedere alle più indilazionabili e comprovate esigenze, varrà a rendere possibile quel riesame e quella riduzione degli organici che devono associarsi al riassetto definitivo dei servizi.

D'altra parte il Governo Fascista ha voluto tener conto dei bisogni dei propri funzionari, assicurando loro un trattamento meglio rispondente alle esigenze della vita e più proporzionato alla qualità delle rispettive attribuzioni, perequandolo altresì al trattamento praticato da enti parastatali e dalle aziende private, anche allo scopo di agevolare il reclutamento di elementi capaci e di arrestare la tendenza, sempre più accentuata negli elementi migliori, di esulare verso occupazioni più rimunerative.

All'uopo il Governo ha presentato alla vostra approvazione il noto disegno di legge testè approvato dalla Camera dei deputati, inteso a migliorare, in relazione alle condizioni generali del mercato d'impiego, in sensibile misura, il trattamento delle carriere direttive, ed in

misura più ridotta quello delle categorie esecutive, per le quali non si verificavano i fenomeni dell'esodo e della mancanza di offerte.

Per valutare giustamente la grande opera svolta dal Regime Fascista nella ricostruzione e nel consolidamento della pubblica finanza giova ricollegare gli ultimi esercizi con quelli del periodo antecedente al Fascismo.

Il conto patrimoniale dello Stato, registrando la situazione finanziaria con le variazioni e ripercussioni in essa verificatesi per effetto delle singole gestioni annuali, che sotto questo profilo vengono ad essere riallacciate le une con le altre, ne mostra in sintesi il risultato globale e, meglio che in qualsiasi altra guisa, dimostra se, durante un certo periodo, siasi verificato un miglioramento ovvero un peggioramento.

È noto, infatti, che il conto del bilancio, essendo annuale, chiudasi in avanzo ovvero in disavanzo, ha termine in sè stesso. Ora è interessante vedere come questi risultati annuali si ricolleghino fra di loro e quali ne sieno le effettive conseguenze.

Alla fine dell'esercizio 1922-23 il conto patrimoniale segnava un' eccedenza passiva di 111 miliardi; all'incontro alla fine dell'esercizio 1927-28 esso si è chiuso con un disavanzo ridotto a 61 miliardi, con la notevole diminuzione, quindi, di 50 miliardi, quasi la metà.

Hanno concorso a questo risultato nuove attività acquisite con fondi di bilancio e talune rettifiche contabili apportate alle valutazioni precedenti, cui, peraltro, si contrappone una riduzione dei residui attivi; ma nella massima parte la migliorata situazione è dovuta a rilevanti diminuzioni di passività, sia per la sistemazione dei debiti interalleati, che è merito del Governo Fascista, sia per la riduzione dei residui passivi e per quella dei debiti fluttuanti, nei quali si è verificata una diminuzione che supera l'aumento avutosi per effetto delle note operazioni di conversione nei debiti consolidati.

Fino al 31 dicembre 1928 la Cassa Autonoma di Ammortamento per il Debito pubblico interno aveva annullati e distrutti titoli per un valore nominale di 694 milioni circa.

Sul funzionamento di questa Cassa non ripeterò quanto ebbi recente occasione di esporre alla Camera elettiva. Non posso però non rinnovare qui, specie dopo quanto ha detto l'on. Ancona, l'augurio che mi sia concesso dall'andamento di bilancio di proporvi, fin dall'esercizio di cui imminente è il principio, il regolare e normale stanziamento di fondi per alimentare la Cassa stessa.

È questo il nostro fermo proposito, il quale mira a qualche cosa di effettivo e di efficace, ben più della lira per memoria, cui ha accennato il collega Ancona. (*Approvazioni*).

Si è verificato durante l'esercizio in corso un lieve aumento nel *debito fluttuante*, che del resto ha ormai un'importanza molto relativa rispetto all'ammontare complessivo dei debiti ed all'ingente movimento dei fondi per le entrate ed uscite della Cassa.

Tale aumento è dovuto essenzialmente all'incremento dei conti correnti con la Cassa depositi e prestiti e con le gestioni annesse.

Il Tesoro, pur non rinunciando a ricorrere ad altre forme di debito per i bisogni di Cassa, qualora queste apparissero più convenienti e più rispondenti alla situazione del mercato, si è finora avvalso sopratutto del fatto, che, disimpegnando, come è noto, la Tesoreria il servizio di Cassa per le varie gestioni amministrate dalla Cassa depositi e prestiti, spontaneamente affluiscono le disponibilità delle gestioni medesime in attesa del loro impiego.

Importa a questo proposito notare che ciò non ha prodotto grave intralcio all'importantissimo compito della Cassa depositi e prestiti, quello cioè di dare il credito, ad eque condizioni, a favore degli Enti che per legge ne possono fruire, per il finanziamento di opere rispondenti ad assoluta necessità ed a prevalenti interessi sociali.

Invero durante il 1928 la Cassa depositi e prestiti ha deliberato concessioni di mutui per 388 milioni e mezzo con un aumento di 172 sul complessivo ammontare dei mutui deliberati nel precedente anno; e nel primo quadrimestre del 1929 ha già concesso mutui per 111 milioni.

Si è avuta naturalmente particolare considerazione per gli acquedotti, per le altre opere igieniche e per gli edifici scolastici del Mezzogiorno e delle Isole.

Per un completo riassunto dell'azione creditizia della Cassa depositi e prestiti occorre tenere anche conto delle operazioni di sovvenzione di fondi in applicazione di vari prov-

vedimenti legislativi per il problema terriero. Esse risultano del complessivo importo di circa 100 milioni per il 1928 ed il primo quadrimestre 1929; e sono costituite da fondi somministrati, a condizione di favore, ai fini di bonificamento agrario, di costruzione di centri di colonizzazione agraria e di borgate rurali, nonchè per finanziare consorzi antifillosserici e per sussidiare opere di piccola irrigazione.

È d'altra parte da tenere pure presente che non conviene allargare di troppo l'azione di concessione di prestiti a provincie e comuni affine di non accrescerne l'indebitamento già riconosciuto eccessivo per le condizioni delle finanze locali. (*Approvazioni*).

Appunto del problema delle finanze degli enti locali, si è intrattenuto con molta competenza l'on. Celesia; a questo proposito posso dare a lui e al Senato qualche ragguaglio che credo interessante.

Il Regime è pienamente consapevole della importanza di un migliore assetto finanziario delle amministrazioni provinciali e comunali, e intende, come sempre, mantenere i formali impegni già assunti davanti al Parlamento, e di recente consacrati dalla parola Augusta del Sovrano.

Voi sapete che una Commissione mista di esperti dei due Dicasteri interessati, presieduta da un nostro autorevole e competente collega, studia da qualche mese questo ponderoso argomento.

Gli studi sono a buon punto, ed io confido che fra non molto potranno essere tradotti in apposito disegno di legge.

Le grandi linee, secondo anche i concetti tracciati sapientemente dal Capo del Governo, possono così riassumersi: nessuna nuova imposta; riorganizzazione di quelle esistenti in modo da ottenere ad un tempo un rendimento migliore ed una maggiore perequazione tra le varie categorie di contribuenti; eliminazione nei limiti del possibile di quelle tasse o voci di tasse che costituiscono un eccessivo sminuzzamento del sistema tributario con disturbo del contribuente e scarso rendimento per l'ente; sistema più snello e più spedito nell'applicazione di alcuni tributi con vantaggio dei cittadini e degli enti impositori; forme di esazione dei dazi di consumo nei comuni chiusi, le quali, tenuto pur conto delle supreme necessità finanziarie, tolgano o almeno riducano di molto gli ostacoli che ora si frappongano in modo eccessivo alla necessaria libertà di movimento; trasferimento di alcuni servizi, che maggiormente vi si prestino, dagli enti minori e a quelli maggiori per assicurarne un più organico adempimento e per distribuirne l'onere in più vasto campo.

Prima di concretare le sue proposte la Commissione ha creduto indispensabile procedere ad ampie indagini circa la situazione finanziaria delle provincie e dei comuni, desumendo i dati relativi sia dai bilanci preventivi sia, per gli enti più importanti, anche dai consuntivi, e ciò nel duplice scopo di accertare e lo stato di fatto e le possibilità di aumento di entrate e di riduzione di spese. In tal modo è stata constatata una deficienza di entrate effettive ordinarie e ricorrenti, in confronto alle spese corrispondenti, di circa 350 milioni per i comuni e di circa 50 per le provincie.

Per provvedere alla deficienza, nei riguardi dei comuni, la Commissione sta studiando la possibilità di trasferire alle provincie, come si è innanzi accennato, alcuni servizi di carattere intercomunale, quale ad esempio la viabilità minore, la spedalità e l'assistenza profilattica.

Nel campo tributario si tende a rendere effettiva, entro limiti insormontabili, quella perequazione delle sovrimposte fondiarie che, sebbene ripetutamente affermata, ha dovuto essere, per necessità inderogabili, rimandata di anno in anno.

Inoltre si mira a sopprimere definitivamente quelle vecchie imposte a base prevalentemente induttiva, conservate solo in linea transitoria, che mal si conciliano con analoghi tributi statali: ad esempio la tassa di famiglia e quella sugli esercizi e sulle rivendite.

Un apposito sistema di compensi, che forma oggetto di accurato esame, dovrebbe riparare le perdite, derivanti dalla soppressione di tributi, e dare agli enti maggiori i mezzi indispensabili per sostenere i crescenti oneri dipendenti dai nuovi servizi che saranno ad essi affidati.

Assai grave è la questione dei dazi di consumo che dànno un gettito intorno ad un miliardo e 700 milioni, di cui i due terzi sono riscossi nei 190 comuni chiusi: occorrerà quindi con cautela avvisare alle misure necessarie per

facilitare l'abbattimento delle barriere, se non nei più grossi comuni (pei quali peraltro dovrà anche studiarsi, come dissi, la possibilità di eliminare forme vessatorie di riscossione), almeno nei centri minori, specialmente laddove essi maggiormente danneggiano ed ostacolano quella rapidità di movimento che è caratteristica dell'odierna civiltà.

Per ora, ripeto, non trattasi che di grandi linee e di studi in corso, le cui conclusioni potrebbero anche portare a qualche modificazione; ma è certo che il problema verrà al più presto recato innanzi al Parlamento con concrete proposte.

L'onorevole Commissione di finanze, e per essa l'on. Mayer nella sua relazione, si intrattiene in modo particolare di un argomento che ha giustamente richiamato l'attenzione generale, quello della nostra bilancia commerciale e della nostra bilancia del dare e dell'avere nei rapporti internazionali, di cui la prima è la parte più importante.

Molto è stato detto e scritto su di questo argomento; e la pagine dettate dall'on. Mayer contengono considerazioni molto equilibrate e molto interessanti e meritevoli di tutta la nostra attenzione.

Egli ben disse l'altro ieri che l'aggravarsi dello sbilancio commerciale non costituisce una particolarità del nostro Paese.

Trattasi infatti di un fenomeno che si è verificato in quasi tutta l'Europa. Nel 1928, soltanto nella Cecoslovacchia la bilancia si chiuse in attivo per 2 miliardi di corone.

Può interessare, credo, il Senato il conoscere a quanto abbia ammontato l'anno scorso la differenza passiva in parecchi Stati;

Gran Bretagna (sterline), 353.161.408;
Ungheria (pengo), 364.400.000;
Romania (lei), 5.225.000.000 circa;
Polonia (sloty), 854.174.000;
Jugoslavia (per 11 mesi) 1.411.464.000 (dinari);
Germania (reichs mark) 2.650.810.000;
Francia (franchi), 2.101.475.000.

In Francia il primo quadrimestre di questo anno ha dato questi risultati: maggiori importazioni in confronto dell' anno precedente franchi 2.859.448.000, minori esportazioni 627.877.000; sbilancio di quasi quattro miliardi, mentre era stato di circa mezzo nel corrispondente periodo dell'anno passato.

MAYER, *relatore*. Tranne che per la Gran Bretagna, nel primo trimestre del corrente anno 1929, la bilancia commerciale ha peggiorato per tutti gli Stati.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ciò non vale certo ad attenuare la gravità del nostro problema, ma molto serve a gettar luce nello studio delle cause, sovrattutto serve a smentire coloro che volevano trarne pretesto per critiche infondate alla nostra riforma monetaria.

È anche da tener presente (in aggiunta al rilievo fatto dall'on. Mayer sulle cifre concernenti il valore delle esportazioni, che, a differenza di quelle per le importazioni, sono di regola inferiori al vero) che, se nel 1928 la esportazione dei nostri *prodotti finiti* segnò per valore una contrazione a causa dei diminuiti prezzi, all'incontro essa fu per quantità superiore a quella del 1927, il che è prova della attività produttrice dell'industria nazionale mantenutasi anche nel periodo più acuto della crisi di assestamento che stiamo superando.

Quali siano di fronte a questo grave problema il pensiero e l'azione del Governo è stato ampiamente illustrato in questo e nell'altro ramo del Parlamento dal mio collega dell'economia nazionale, tanto che io nel recente discorso alla Camera mi sono limitato ad aggiungere gli ultimi dati statistici per i mesi di maggio e in parte di giugno, i quali sono però di non lieve importanza, in quanto segnalano notevoli sintomi di miglioramento e per diminuzione di importazioni e per aumento di esportazioni, di cui un osservatore sereno deve tener conto.

Anzi, poichè in questi giorni si è potuto completare il controllo dei dati provvisori da me esposti, ne è risultato ancora un miglioramento, essendo rimasta accertata in 101 milioni, anzichè in 91, la minore importazione a fine maggio, così che il peggioramento della eccedenza complessiva nei primi cinque mesi di quest'anno, tenuto anche conto di altre rettifiche, scende da 365 a 296 milioni.

Trattasi di un fenomeno di natura assai complessa, per il quale nessuno può pretendere di trovare *il tocca sana*.

L'organismo della nostra economia non differisce anche a questo proposito dall'organismo umano; e l'azione del Governo ben può asso-

migliarsi a quella del medico, il quale cerca di favorire lo svolgersi delle forze naturali che tendono a riacquistare il loro equilibrio di salute.

Quindi, mentre l'opera nostra deve essere vigile ed assidua in ogni campo allo scopo di creare sovratutto l'ambiente più propizio allo sviluppo della nostra produzione interna, per agevolare da un lato un minor bisogno di importazione specie di prodotti alimentari, dall'altro un incremento nelle esportazioni, è pur d'uopo tener conto delle forze vive che con tanto fervore di lavoro operano nella nostra vita economica e che si indirizzano naturalmente il più possibile verso una situazione di equilibrio.

Certo è che i rimedi, di cui talvolta deve servirsi il medico, sono spesso assai poco gradevoli.

Ed io convengo con l'on. Mayer che i mezzi, ai quali si dovette ricorrere per frenare un fenomeno connesso, solo in parte però, allo sbilancio economico, quello della diminuzione delle riserve del nostro Istituto di emissione, possono presentare pure i loro inconvenienti, non meno che avere i loro limiti.

Ma deve riconoscersi che la contrazione della nostra circolazione è stata agevolata dal fatto che questa presentava già un notevole margine di riduzione, come accennai alla Camera, e ancora ne offre, anche tenendo conto delle esigenze di una sana economia; e che l'aumento del tasso ufficiale dello sconto costituisce uno di quei mezzi che hanno pur sempre una loro efficacia, come è confermato dal fatto che quasi tutti gli Stati Europei vi hanno ricorso, e taluno anche in misura ben più alta che noi.

Ciò che importa rilevare si è che tali mezzi hanno contribuito da un lato a mantenere elevato il rapporto fra le riserve auree dell'Istituto di emissione e i debiti a vista da coprire, da ultimo anzi accresciutosi da 54,32 a 55,63 %, misura questa in ogni caso del tutto rassicurante di fronte alla proporzione legale del 40 %; hanno concorso dall'altro a imprimere alla nostra vita economica un tono più severo e quindi più rispondente alla situazione generale di questo periodo.

Il Senato ad ogni modo non può dubitare che il Governo coadiuvato anche dall'azione prudente e sagace dell'illustre Governatore della Banca d'Italia, segue con vigile attenzione e con assidua cura questo problema, notandone tutti i lati e tutti i sintomi con un senso di assoluto realismo, che è lontano del pari dai ciechi ottimismi come dagli ostinati quanto ingiustificati pessimismi di coloro, e non mancano, che pare si dilettino di rilevare soltanto ogni men che favorevole indizio e di scuotere così quella fede che è pur sempre la indispensabile animatrice della vita di un popolo. (*Approvazioni*).

Onorevoli Colleghi! La finanza Fascista in un periodo relativamente breve ha raggiunto grandissimi risultati, oramai ben noti in Italia ed all'estero, e resi più evidenti anche attraverso le notevoli chiarificazioni introdotte nelle contabilità, che rispecchiano in modo preciso e scrupoloso le effettive condizioni delle pubbliche finanze.

Ne è conferma sicura la saldezza, anche qui riconosciuta, del nostro bilancio, il quale è basato su di un equilibrio veramente stabile, e potrà acquistare una sempre maggiore elasticità dal progredire della economia generale del Paese.

Se in questa ancora permangono difficoltà da superare, se tuttora non mancano circostanze non del tutto favorevoli, nel complesso si ha tuttavia la prova palese che i tenaci sforzi del Governo Fascista e delle private attività, spronate e disciplinate dal nuovo spirito di fede che anima la Nazione, hanno già dato risultati assai notevoli e promettono ulteriori prosperi sviluppi per un prossimo avvenire.

Con la perequazione tributaria e il conseguente allargamento della base imponibile, accompagnato da opportune semplificazioni, riduzioni e sgravi, col graduale ammortamento del Debito pubblico, col rafforzamento della cassa, con la riduzione dei residui nei limiti effettivi, e sopratutto col freno rigido e col controllo severo della spesa, il che costituisce un alto dovere per chi amministra il pubblico danaro, frutto dei sacrifici di tutto il popolo, le nostre pubbliche finanze poggiano ormai su basi granitiche e costituiscono un validissimo presidio della prosperità e della potenza della Patria. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,431,357,033.95
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
3	Somma dovuta al Consorzio Nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'art. 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	6,675,669.50
		3,441,257,703.45

Debiti redimibili.

4	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . .	200,159,954.72
5	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	126,800,000 »
		326,959,954.72

Cassa d'ammortamento del Debito pubblico interno.

6	Somma dovuta alla Cassa d'ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato, per gli interessi sui titoli da essa annullati, giusta l'art. 5 del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.	23,412,608.50

	Debiti variabili.	
7	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 »
8	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
9	Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, n. 1689 e premi sorteggiati (Spesa obbligatoria)	408,000,000 »
10	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	170,000,000 »
11	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	19,616,145.40
12	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584) . .	4,000,000 »
		601,928,363.40
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
13	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria).	8,466,353.99
14	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35,924,155.02
15	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 »
16	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	3,890,000 »
17	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 »
		53,285,509.01

	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
18	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine)	100,000 »
19	Sussidio da corrispondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12) ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	337,750 »
20	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria) .	6,000,000 »
21	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 »
		6,529,565 »
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
22	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 »
	Da riportarsi . . .	11,250,000 »

	Riporto . . .	11,250,000 »
23	Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 »
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2229).	1,000,000 »
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 »
26	Appannaggio a S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1931)	400,000 »
27	Appannaggio di S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia – Genova, Duca di Pistoia (legge 4 giugno 1928, n. 1311).	200,000 »
		15,850,000 »
	Spese per le Camere legislative.	
28	Spese pel Senato del Regno	9,900,000 »
29	Spese per la Camera dei Deputati	13,830,000 »
30	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		28,636,554.80
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	
31	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	96,380 »
32	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri .	130,000 »
33	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	130,000 »
34	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio. . . .	150,000 »
35	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000 »
36	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 »
		931,380 »

	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Servizio speciale riservato.	
37	Personale di ruolo – Stipendi, supplemento di servizio attivo, ed altri assegni di carattere fisso e continuativo (Spese fisse)	3,200,000 »
38	Indennità di missione e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato e spese per visite medico-fiscali.	120,000 »
39	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 10 gennaio 1929, n. 27. Compensi per Consigli e Commissioni	690,500 »
40	Assegni fissi per spese di ufficio per il servizio speciale riservato (Spese fisse)	100,000 »
41	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi.	500,000 »
42	Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2,000 »
		4,612,500 »
	Servizi diversi.	
43	Personale della Consulta Araldica	10,500 »
44	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 »
45	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all' Italia redenta	900,000 »
46	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	1,800,000 »
47	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	348,700 »
48	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	540
	Da riportarsi . . .	3 26,4

	Riporto . . .	3,626,420 »
49	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 .	540,000 »
50	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile. .	600,000 »
51	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile.	30,000 »
52	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	700,000 »
		5,496,420 »

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

53	Assegni fissi al personale in servizio permanente ed agli ufficiali in servizio collettivo. Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	19,360,000 »
54	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	10,676,000 »
55	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica. Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi e medaglie ai premilitari	3,500,000 »
56	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,385,000 »
57	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	5,748,000 »
58	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pub-	
	Da riportarsi . . .	40,669,000 »

	Riporto . . .	40,669,000 »
	blicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,100,000 »
59	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	10,000,000 »
60	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari. . .	774,000 »
61	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette. Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	1,340,000 »
62	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena	770,000 »
63	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352 . . .	1,000,000 »
64	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	*per memoria*
65	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 »
66	Indennità e paghe agli ufficiali, aiutanti, capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa	6,400,000 »
67	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi	
	Da riportarsi . . .	64,628,000 »

	Riporto . . .	64,628,000 »
	dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario	900,000 »
68	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale	120,000 »
69	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia	35,000 »
		65,683,000 »

Corte dei conti.

70	Personale di ruolo (Spese fisse)	9,700,000 »
71	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . .	280,000 »
72	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 »
73	Fitto di locali	67,500 »
		10,084,500 »

Avvocature erariali.

74	Personale di ruolo (Spese fisse)	7,500,000 »
75	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 »
76	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	370,000 »
		8,070,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero e Intendenze di finanza.

77	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse)	44,000,000 »
	Da riportarsi . . .	44,000,000 »

	Riporto . . .	44,000,000 »
78	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	350,000 »
79	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero .	55,000 »
80	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	1,400,000 »
81	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	1,300,000
		47,105,000 »

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

82	Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	15,500,000 »
83	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze	10,500,000 »
84	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	500,000 »
85	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	735,000 »
86	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	400,000 »
87	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali.	136,200, »
		27,771,200 »

	Servizi del Tesoro.	
88	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (Spese fisse)	12,350,000 »
89	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	8,150 »
90	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite . .	4,000,000 »
91	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro .	50,000 »
92	Spese generali d'esercizio della Zecca – Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca – Riparazione e manutenzione dei locali	1,300,000 »
93	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai – Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro – Assicurazione contro la disoccupazione involontaria – Spese sanitarie – Assegni di malattia agli operai – Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali – Premi di operosità e di rendimento e di economia ai salariati dello Stato – Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,124,000 »
94	Scuola dell'arte della medaglia – Spese pel funzionamento della scuola, premi e compensi per modelli di novi tipi di monete e di altre valute dello Stato – Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia.	33,000 »
95	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione	
	Da riportarsi . . .	18,865,150 »

	Riporto . . .	18,865,150 »
	e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi.	60,000 »
96	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 »
97	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 »
98	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
99	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	200,000 »
100	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero.	600,000 »
101	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	200,000 »
102	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).	1,035,000 »
103	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine).	50,000 »
104	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del	
	Da riportarsi . . .	21,032,150 »

	Riporto . . .	21,032,150 »
	4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835)	2,250,000 »
		23,282,150 »
	Spese diverse.	
105	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, al personale di concetto, d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	4,505,000 »
106	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.	600,000 »
107	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie.	700,000 »
108	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
109	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
110	Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	70,000 »
111	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 »
112	Spese casuali	60,000 »
	Da riportarsi . . .	7,215,000 »

	Riporto . . .	7,215,000 »
113	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	14,200,000 »
114	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
115	Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	36,102 »
116	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria)	500,000 »
117	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) (Spesa obbligatoria)	24,000,000 «
		45,951,102 »

Debito vitalizio.

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.

118	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	90,000,000 »
119	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	43,000,000 »
120	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	400,000 »
	Da riportarsi . . .	133,400,000 »

	Riporto . .	133,400,000 »
121	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.	1,200,000 »
122	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	600,000 »
		135,200,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
123	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	182,294,600 »
124	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,700,000 »
125	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	5,331,500 »
		192,326,100 »
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
126	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero.	7,500,000 »
127	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	10,000 »
	Da riportarsi . . .	7,510,000 »

	Riporto . . .	7,510,000 »
128	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . .	100,000 «
129	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 »
130	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,000,000 »
131	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,800,000 »
132	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	100,000 »
		12,560,000 »
	Amministrazione delle tasse sugli affari.	
133	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
134	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie	6,000 »
135	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,480,000 »
136	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	225,000 »
137	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	550,000 »
138	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	19,800,000 »
139	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle can-	
	Da riportarsi . . .	24,261,000 »

	Riporto . . .	24,261,000 »
	cellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	17,000,000 »
140	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	50,000 »
141	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2,000,000 »
142	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,300,000 »
143	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	7,700,000 »
144	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine)	10,000,000 »
145	Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circola-	
	Da riportarsi . . .	63,311,000 »

	Riporto . . .	63,311,000 »
	zione stradale e la tassa di circolazione degli automobili devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.	135,300,000 »
146	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 »
147	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	9,500,000 »
148	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito	4,200,000 »
		272,311,000 »
	Amministrazione del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.	
149	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del Demanio e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio	20,000 »
150	Spese di coazioni e di liti risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	150,000 »
151	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,000 »
152	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) .	272,400 »
153	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,900,000 »
154	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato ge-	
	Da riportarsi . . .	2,542,400 »

	Riporto . . .	2,542,400 »
	nerale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	740,000 »
155	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse – Canali Cavour	30,000 »
156	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico – Canali Cavour	2,800,000 »
157	Canoni ed annualità passive – Canali Cavour – (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 »
158	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate – Canali Cavour (Spesa obbligatoria)	650,000 »
		6,797,900 »

Provveditorato generale dello Stato.

Amministrazione dei beni dell'antico demanio.

159	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	250,000 »
160	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 »
161	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 »
162	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Spesa obbligatoria)	105,000 »
163	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 »
	Da riportarsi . . .	495,000 »

	Riporto . . .	495,000 »
164	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	17,000,000 »
165	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	6,000,000 »
		23,495,000 »
	Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.	
166	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica.	18,800,000 »
167	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni comprese quelle occorrenti per l'Istituto centrale di statistica, delle carte rappresentative di valori, ecc., da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e dei bollettari del lotto. .	55,718,200 »
168	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	54,000 »
169	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	500,000 »
170	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	230,000 »
171	Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale dello Stato	40,000 »
		75,342,200 »
	Amministrazione delle imposte dirette.	
172	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali.	2,500,000 »
	Da riportarsi . . .	2,500,000 »

	Riporto . . .	2,500,000 »
173	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte	40,000 »
174	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria).	60,000 »
175	Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	3,200,000 »
176	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	650,000 »
177	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
178	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609.	50,000 »
179	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	115,000 »
180	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
181	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	250,000 »
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 »
		109,367,500 »

Corpo della Regia guardia di finanza.

183	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa	

	della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	180,000,000 »
184	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti	100,000 »
185	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	8,500,000 »
186	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114) . . .	200,000 »
187	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660). - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato . .	250,000 »
188	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza	3,800,000 »
189	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,200,000 »
190	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	3,000,000 »
191	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compa-	
	Da riportarsi . . .	197,050,000 »

	Riporto . . .	197,050,000 »
	gnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	250,000 »
192	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario oltre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
193	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,500,000 »
		204,500,000 »
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
194	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,500 »
195	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	250,000 »
196	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	6,500,000 »
197	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette . . .	235,000 »
	Da riportarsi . . .	6,992,000 »

	Riporto . . .	6,992,000 »
198	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	200,000 »
		7,192,000 »
	Imposte di fabbricazione.	
199	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 »
200	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).	10,000,000 »
201	Acquisto, costruzione e manutenuzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	6,300,000 »
202	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione . . .	50,000 »
203	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	5,000 »
		16,385,000 »
	Dogane.	
204	Mercedi alle visitatrici doganali	555,000 »
205	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 »
206	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	2,500,000 »
	Da riportarsi . . .	3,140,000 »

	Riporto . . .	3,140,000 »
207	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	500,000 »
208	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	1,200,000 »
209	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 »
210	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	140,000 »
211	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	23,000,000 »
		28,065,000 »
	Dazi di consumo	
212	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose e alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	350,000 »

	Amministrazione dei monopoli.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
213	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	75,000 »
214	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative	150,000 »
215	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche ; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette ; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio – Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	150,000 »
216	Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria).	10,000 »
		385,000 »
	Lotto.	
217	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	400,000 »
218	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	37,000,000 »
219	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	218,000,000 »
220	Fitto di locali (Spese fisse)	4,000 »
		255,404,000 »

	Fondi di riserva.	
221	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 »
222	Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 »
		80,000,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.

223	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,052,166.28
224	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.	69,570,000 »
225	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	5,525,200 »
226	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	29,064,551.41
227	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 »
	Da riportarsi . . .	126,501,917.69

	Riporto . . .	126,501,917.69
228	Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283)	438,155 »
229	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
230	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
231	Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'art. 67, comma 2°, della legge 31 marzo 1904, n. 140 in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (art. 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468).	500,000 »
232	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
233	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficenze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
234	Sussidio al comune di Siena per l'esecuzione delle opere più urgenti pel risanamento della città (art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1582)	1,600,000 »
		129,340,072.69

	Spese diverse.	
235	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (10ª ed ultima rata)	10,000,000 »
236	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie	6,019,372.54
237	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	25,000 »
238	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria)	600 »
239	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
240	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	*per memoria*
241	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (Spesa obbligatoria). .	*per memoria*
242	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	200,000 »
243	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (art. 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	16,000,000 »
	Da riportarsi . . .	32,245,272.54

	Riporto . . .	32,245,272.54
244	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887)	3,571,071.37
245	Quota a carico dell' Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . .	5,160,000 »
246	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace. . . .	650,000 »
247	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace	3,600,000 »
248	Spese, varie esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	50,000 »
249	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	4,500,000 »
250	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (8ª delle venti rate)	400,000 »
251	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
252	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale	
	Da riportarsi . . .	50,176,343.91

	Riporto . . .	50,176,343.91
	da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445)	1,000,000 »
253	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	500,000 »
254	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl' infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756.	500,000 »
255	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
256	Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965 . . .	10,720,000 »
257	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817). . . .	1,300,000 »
258	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 »
259	Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 »
260	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, n. 15 e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816.	15,000,000 »
261	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1922 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	101,351,343.91

	Riporto . . .	101,351,343.91
262	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'art. 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 23 marzo 1923 relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	110,000 »
263	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
264	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,000,000 »
265	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
266	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	*per memoria*
267	Contributo all'Azienda dei magazzini generali di Fiume (art. 13 Regio decreto 29 settembre 1927, n. 2716).	1,000,000 »
268	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Quarta annualità)	5,000,000 »
269	Assegnazione straordinaria per la costruzione di due caserme nella città di Napoli in esecuzione dell'art. 32 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1636 (art. 4-lettera *e*) del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281) (Spesa ripartita)	7,000,000 »
270	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).	141,350,000 »
		256,826,343.91

	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
271	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	5,035,838 »
272	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria).	400,000 »
273	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	16,440,100 »
274	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	60,050,500 »
275	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni	112,250,000 »
		194,176,438 »
	Spese per la beneficenza romana.	
276	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	25,745,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
277	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (Decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440). .	800,000 »
	Da riportarsi . . .	800,000 »

	Riporto . . .	800,000 »
278	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 »
279	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	22,000,000 »
280	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 »
281	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra.	400,000 »
282	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 »
283	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,128,536 »
284	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	900,000 »
		61,003,536 »
	Spese per l'Istituto centrale di Statistica.	
285	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	53,518 »
286	Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (articolo 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577)	500,000 »
		553,518 »

	Spese pel servizio speciale riservato.	
287	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853; 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	155,000 »
288	Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio	48,720 »
		203,720 »
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
289	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	1,460 »
290	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	18,000,000 »
		18,001,460 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
291	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	23,000,000 »
292	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	2,000,000 »
293	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	27,000,000 »

	Riporto . . .	27,000,000 »
294	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	120,000 »
295	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 »
296	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
297	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	500,000 »
298	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
		27,721,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
299	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	13,500,000 »
	Amministrazione del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali.	
300	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 »
301	Spesa per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici di Sant'Andrea e della Panetteria in Roma (articolo 5 lettera *a*) del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2036 (Spesa ripartita - Terza ed ultima rata)	833,333 »
		846,333 »

	Provveditorato generale dello Stato.	
302	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . .	28,800 »
303	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 »
		80,400 »
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
304	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	10,000,000 »
305	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Quinta delle sei rate)	1,000,000 »
		11,000,000 »
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
306	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
307	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.	1,140,000,000 »
	Da riportarsi . . .	1,140,000,000 »

	Riporto . . .	1,140,000,000 »
308	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	3,500,000 »
309	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	6,500,000 »
310	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	43,000,000 »
311	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275) e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,200,000 »
312	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	100,000 »
313	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 »
314	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 »
315	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
316	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	750,000 »
317	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	3,500,000 »
318	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	2,000,000 »
319	Retribuzione al personale avventizio	190,000 »
	Da riportarsi . . .	1,200,813,000 »

	Riporto . . .	1,200,813,000 »
320	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	210,000 »
321	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	125,000 »
		1,201,148,000 »

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.

322	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	10,000,000 »

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.

323	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi . . .	20,000 »
324	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	14,000 »
325	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi	1,000,000 »
326	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426) . .	*per memoria*
		1,034,000 »

	Spese per la concessione delle polizze ai combattenti.	
327	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
328	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	116,669,849.54
329	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (2ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	35,200,000 »
330	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
331	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro	7,004,239.11
332	Rimborso di buoni del tesoro poliennali	*per memoria*
333	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria) . . .	20,858,960.26
334	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministratele per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro	42,104,349.16
335	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (12ª delle 49 annualità)	383,696.20
336	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	120,000 »
	Da riportarsi . . .	222,381,094.27

	Riporto . . .	222,381,094.27
337	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*
338	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . .	*per memoria*
339	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (9ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
340	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3) e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		223,237,948.74
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
341	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414	*per memoria*
	Accensione di crediti.	
342	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	500,000 »
	Riscatti di ferrovie.	
343	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
	Da riportarsi . . .	1,376,294.89

	Riporto . . .	1,376,294.89
344	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 »
		7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
345	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione.	615,000,000 »
346	Somma da provvedersi all' Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quinta delle sei rate) .	100,000,000 »
		715,000,000 »
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.	
347	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351. . .	*per memoria*
348	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti del l'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (5ª delle 10 annualità) .	6,641,258.58
349	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 »
	Da riportarsi . . .	18,641,258.58

	Riporto . . .	18,641,258.58
350	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento al prestito di lire 45,000,000 contratta dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lettera *a*) del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997)	1,400,000 »
351	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	*per memoria*
352	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (settima rata).	13,200,000 »
353	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	2,000,000 »
354	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo) . . .	15,714,285.70
355	Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583)	2,830,000 »
		53,785,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
356	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	2,000,000 »

	Riporto . . .	2,000,000 »
357	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,180,906.28
358	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (23ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
359	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	*per memoria*
360	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettere *A* e *G*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	*per memoria*
361	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	*per memoria*
362	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391).	300,000 »
363	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (5ª rata).	1,250,000 »
364	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 »
365	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,490,000 »
	Da riportarsi . . .	10,230,216.32

	Riporto . .	10,230,216.32
366	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
367	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275.	920,000 »
368	Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	4,000,000 »
		15,163,807.62
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
369	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 »
370	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	334,000 »
371	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia.	120,000 »
372	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 »
		569,500 »
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
373	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) . . .	*per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui	3,441,257,703.45
Debiti redimibili	326,959,954.72
Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	23,412,608.50
Debiti variabili	601,928,363.40
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,285,509.01
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 »
	4.453,373,704.08

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Dotazioni	15,850,000 »
Spese per le Camere legislative	28,636,554.80
Presidenza del Consiglio dei ministri	931,380 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
Servizio speciale riservato	4,612,500 »
Servizi diversi	5,496,420 »
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	65,683,000 »
Corte dei conti	10,084,500
Avvocature erariali	8,070,000
	139,364,354.80

Spese generali di amministrazione.	
Ministero e Intendenze di finanza.	47,105,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	27,771,200 »
Servizi del Tesoro	23,282,150 »
Spese diverse	45,951,102 »
Debito vitalizio:	
Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	135,200,000 »
	279,309,452 »
Spese per servizi speciali.	
Spese comuni alle Amministrazioni esterne	192,326,100 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	12,560,000 »
Amministrazione delle tasse sugli affari	272,311,000 »
Amministrazione del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.	6,797,900 »
Provveditorato generale dello Stato:	
Amministrazione dei beni dell'antico demanio.	23,495,000 »
Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. . . .	75,342,200 »
Amministrazione delle imposte dirette	109,367,500 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	204,500,000 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
Spese generali	7,192,000 »
Imposte di fabbricazione	16,385,000 »
Da riportarsi . . .	920,276,700 »

Riporto . . .	920,276,700 »
Dogane	28,065,000 »
Dazi di consumo	350,000 »
Amministrazione dei monopoli:	
Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	385,000 »
Lotto	255,404,000 »
Fondi di riserva	80,000,000 »
	1,284,480,700 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	6,156,528,210.88

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	129,340,072.69
Spese diverse	256,826,343.91
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	194,176,438 »
Spese per la beneficenza romana	25,745,605.28
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	61,003,536 »
Spese per l'Istituto centrale di Statistica	553,518 »
Spese pel servizio speciale riservato	203,720 »
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	18,001,460 »
	685,850,693.88

Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	27,721,000 »
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	13,500,000 »
Amministrazione del Demanio pubblico e delle aziende patrimoniali.	846,333 »
Provveditorato generale dello Stato	80,400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza	11,000,000 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette	*per memoria*
Amministrazione delle pensioni di guerra.	1,201,148,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	10,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. . . .	1,034,000 »
Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	*per memoria*
	1,237,608,733 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	1,951,180,426.88
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
Estinzione di debiti	223,237,948.74
Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno .	*per memoria*
Accensione di crediti	500,000 »
Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
Da riportarsi . . .	231,614,243.63

Riporto . . .	231,614,243.63
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle altre Aziende autonome di Stato .	715,000,000 »
Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali . . .	53,785,544.28
Partite che si compensano coll'entrata:	
Spese diverse	15,163,807.62
Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	569,500 »
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie . . .	*per memoria*
Totale della categoria seconda della parte straordinaria. . .	1,016,133,095.53
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2,967,313,522.41
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	9,123,841,733.29

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	8,107,708,637.76
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	1,016,133,095.53
Totale generale . . .	9,123,841,733.29

ELENCO N. **1.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
» n. 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
» n. 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
» n. 8. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
» n. 9. Interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, n. 1689 e premi sorteggiati.
» n. 10. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.
» n. 11. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
» n. 13. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.
» n. 15. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).
» n. 16 Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
» n. 20. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
» n. 30. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell' importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
» n. 96. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.
» n. 98. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Segue Elenco N. **1.**

CAPITOLO n. 99. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.

» n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

» n. 103. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

» n. 108. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 109. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembrà 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 114. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18)

» n. 116. Rimborso all' Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all' estero.

» n. 117. Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell' abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

» n. 120. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 127. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

» n. 128. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

» n. 133. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

» n. 137. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 138. Restituzioni e rimborsi (Tasse).

» n. 139. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

» n. 142. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Segue Elenco N. **1**.

CAPITOLO n. 143. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

» n. 144. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

» n. 146. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

» n. 147. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

» n. 150. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 151. Restituzioni e rimborsi.

» n. 157. Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

» n. 158. Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

» n. 162. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 163. Restituzioni e rimborsi.

» n. 164. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

» n. 174. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

» n. 177. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» n. 179. Spese di coazioni e di liti.

» n. 180. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all' art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

» n. 182. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» n. 192. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza,

Segue Elenco N. **1**.

ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario oltre spese riguardanti il servizio sanitario.

CAPITOLO n. 198. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

» n. 199. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

» n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.

» n. 209. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

» n. 213. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

» n. 216. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

» n. 218. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

» n. 219. Vincite al lotto.

» n. 223. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.

» n. 225. Rimborsi vari.

» n. 226. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

» n. 227. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» n. 229. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

» n. 237. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

» n. 238. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 239. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 241. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

» n. 251. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

» n. 271. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

» n. 272. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

» n. 273. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

» n. 274. Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

» n. 276. Spese per la beneficenza romana.

» n. 298. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

» n. 303. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

» n. 306. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

» n. 315. Spese di liti.

» n. 328. Debiti redimibili - Ammortamento.

» n. 330. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 333. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

» n. 336. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 351. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

Segue Elenco N. **1**.

CAPITOLO n. 356. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 365. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» n. 373. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

» n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.

» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.

» n. 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

» n. 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera *B* Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

» n. 31. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO n. 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Segue Elenco N. **1**.

MINISTERO DELLE COLONIE

CAPITOLO n. 5. Spese di liti.
» n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.
» n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
» n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CAPITOLO n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
» n. 10. Spese di liti.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 17. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e articolo 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).
» n. 25. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, corpi ed istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

CAPITOLO n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
» n. 14. Spese di liti.
» n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
» n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).

Segue Elenco N. **1**.

CAPITOLO n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

» n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 27. Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione Retribuzione agli amministratori.

» n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

» n. 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

» n. 56. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

» n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ». (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 37 e 14 giugno 1928, n. 1582).

n. 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

n. 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n, 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

» n. 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti su mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 108. Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 582).

» n. 111. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.

» n. 112. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 14. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

» n. 15. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

» n. 23. Spese di liti e per arbitraggi.

» n. 26. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

» n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 129. Opere in concessione (Italia Settentrionale).

» n. 130. Sovvenzioni (Italia Settentrionale).

» n. 131. Contributi (Italia Settentrionale).

» n. 132. Opere in concessione (Italia Centrale).

» n. 133. Sovvenzioni (Italia Centrale).

» n. 134. Contributi (Italia Centrale).

» n. 135. Opere in concessione (Italia Meridionale ed Insulare).

» n. 136. Sovvenzioni (Italia Meridionale ed Insulare).

» n. 137. Contributi (Italia Meridionale ed Insulare).

» n. 138. Spese per l'edilizia economica e popolare (Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 1944, 31 dicembre 1925, numero 2460, 17 gennaio 1926, n. 179 e articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193).

Segue Elenco **1**.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
» n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
» n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
» n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per per la marina mercantile).
» n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
» n. 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
» n. 47. Spese per liti e per arbitraggi.
» n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 52. Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
» n. 54. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
» n. 55. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).
» n. 56. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631).
» n. 59. Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in esercizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA

CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.

Segue Elenco N. **1.**

CAPITOLO n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

» n. 41. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

» n. 46. Spesa di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA

CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

» n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.

» n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 50. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO n. 2. Spese di telegrammi.

» n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.

» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

CAPITOLO n. 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

» n. 12. Spese di liti.

» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificat dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Segue Elenco N. **1**.

CAPITOLO n. 17. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

» n. 26 Entomologia e fitopatologia - Spese, concorsi e borse di studio per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.

» n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).

» n. 46. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

» n. 50. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 68. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

» n. 70. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (Testo Unico 24 settembre 1923, n. 2157).

» n. 88. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n, 1474.

» n. 99. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

» n. 100. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405 ; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).

» n. 103. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.

» n. 111. Premio poliennale da conferirsi per l'industria agrumaria.

» n. 112. Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

» n. 122. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del Testo Unico di leggi sul decreto agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Segue Elenco N. **1**.

CAPITOLO n. 129. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.

» n. 136. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

» n. 138. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI

CAPITOLO n. 6. Indennità per una sola volta in luogo di pensione.

Elenco N. **2.**

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 90. Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesòro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

» n. 96. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

» n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

» n. 137. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 138. Restituzioni e rimborsi.

» n. 139. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

» n. 147. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

» n. 150. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 151. Restituzioni e rimborsi.

» n. 162. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 163. Restituzioni e rimborsi.

Segue Elenco N. **2**.

CAPITOLO n. 176. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

» n. 177. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» n. 179. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» n. 182. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» n. 196. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

» n. 198. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

» n. 199. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

» n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

» n. 209. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

» n. 213. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

» n. 214. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.

» n. 296. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

» n. 303. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).

» n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Elenco N. **3.**

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 31. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).

» n. 43. Personale della Consulta Araldica.

» n. 70. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).

» n. 74. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).

» n. 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse).

» n. 82. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).

» n. 83. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).

» n. 88. Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).

» n. 102. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).

» n. 118. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

» n. 119. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

» n. 120. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 121. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

» n. 122. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

» n. 123. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).

» n. 138. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

» n. 151. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio pubblico).

» n. 152. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).

» n. 159. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 163. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Provveditorato-Demanio).
» n. 182. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
» n. 183. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.
» n. 200. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).
» n. 211. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).
» n. 219. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
» n. 270. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
» n. 285. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).
» n. 289. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
» n. 290. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
» n. 291. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
» n. 292. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
» n. 293. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n, 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
» n. 294. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
» n. 306. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
» n. 307. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 308. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).

» n. 309. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

» n. 310. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

» n. 311. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 1519).

» n. 316. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

» n. 318. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

» n. 320. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

» n. 321. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

» n. 351. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

» n. 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse).

» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse).

» n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

» n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

» n. 34. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).

» n. 35. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Segue Elenco N. **3.**

CAPITOLO n. 42. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).

» n. 44. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 7 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127; 21 maggio 1924, n. 1200; 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

» n. 45. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.

» n. 48. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

» n. 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse).

» n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

» n. 22. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

» n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

» n. 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

» n. 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'art. 13 della legge consolare (Spese fisse).

» n. 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

» n. 43. Competenze al personale delle scuole all'estero.

» n. 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 22 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 664 e 23 ottobre 1927, n. 1966.

» n. 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei successivi decreti.

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

» n. 73. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE

CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).

» n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

» n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

» n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 19. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica – Personale ispettivo e direttivo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

» n. 23. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

» n. 43. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).

» n. 54. Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

» n. 59. Regi Istituti dei sordo-muti - Regia Scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 62. Stipendi ed assegni al personale insegnante di segreteria ed amministrativo (di ruolo e supplente) dei Regi istituti superiori agrari, e di medicina veterinaria delle Regie scuole agrarie medie (Spese fisse).

» n. 71. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo – Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

» n. 78. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

» n. 82. Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

» n. 84. Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità d'arte ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti – Gabinetto fotografico nazionale – Accademia di belle arti e licei artistici – Conservatori di musica – Scuole di recitazione – Regio opificio delle pietre dure – Regia calcografia – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche – Retribuzioni per supplente ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie – Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).

» n. 111. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).

» n. 113. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (Spese fisse).

» n. 114. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

» n. 116. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927 n. 1966.

» n. 139. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL' INTERNO

CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.

» n. 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 24. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmenti dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza – Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative.

» n. 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

» n. 85. Stipendi, supplememti di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n 2044.

» n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

» n. 87. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza – Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale – Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale – Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).

» n. 2. Genio civile – Personale di ruolo – Stipendi e supplementi di servizio attivo.

» n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica – Stipendi e indennità fisse.

» n. 4. Incaricati stabili – Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

» n. 30. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

» n. 31. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 62. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

» n. 65. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
» n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi.
» n. 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.
» n. 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
» n. 35. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei circoli ferroviari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.
» n. 49. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
» n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 60. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
» n. 61. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (Spese fisse).
» n. 63. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.
» n. 67. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell' amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

MINISTERO DELLA GUERRA

CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 2. Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 12. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
» n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
» n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 16. Stipendi, assegni ed indennità agli uffici in servizio presso la segreteria generale della Commissione superiore di difesa e presso gli osservatori industriali.
» n. 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.

Segue Elenco N. **3.**

CAPITOLO n. 44. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).

» n. 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

» n. 50. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

» n. 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

» n. 59. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694, del 7 maggio 1927 e Regio decreto n. 1966 del 23 ottobre 1927) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

» n. 60. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853, del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 964 del 7 maggio 1927 e Regio decreto n. 1966 del 23 ottobre 1927).

MINISTERO DELLA MARINA

CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

» n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

» n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).

» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

» n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

» n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).

» n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

» n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).

» n. 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.

» n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

» n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.

» n. 49. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).

» n. 52. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).

Segue Elenco N. **3**.

CAPITOLO n. 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
» n. 58. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
» n. 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
» n. 78. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.
» n. 79. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
» n. 80. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
» n. 82. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale – Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
» n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.
» n. 17. Pensioni al personale lavorante.
» n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).
» n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regamarina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
» n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
» n. 44. Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
» n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, esclusi gli addetti agli uffici dei Consigli provinciali dell'economia.
» n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 80. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari ed allievi della milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.

» n. 84. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale – Retribuzione al personale avventizio.

» n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

» n. 87. Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

» n. 7. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale ed a quello di commutazione telefonica assunto a contratto e proveniente dalla posizione di disponibilità (art. 6 del Regio decreto 26 giuno 1928, n. 1838).

Elenco N. **4.**

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine).

» n. 142. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

» n. 143. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

» n. 144. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerto ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).

» n. 146. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

» n. 175. Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali, dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

» n. 296. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

» n. 356. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).

» n. 364. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

» n. 365. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 23 luglio 1906, n. 623).

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30

(Articolo 9 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)

BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	862,500,000 »
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè per prodotti secondari	50,000,000 »
3	Canoni delle rivendite	18,000,000 »
4	Proventi eventuali	12,000,000 »
		942,500,000 »
	Sali.	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	98,000,000 »
6	Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria.	19,500,000 »
7	Proventi eventuali	500,000 »
		118,000,000 »
	Chinino di Stato.	
8	Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali . . .	16,000,000 »

	Entrate diverse.	
9	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
10	Recupero fondi	*per memoria*
		»

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

11	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
		»

TITOLO III.

PARTITE DI GIRO

12	Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati	500,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Tabacchi	942,500,000 »
Sali	118,000,000 »
Chinino di Stato	16,000,000 »
Entrate diverse	*per memoria*
Totale delle entrate ordinarie	1,076,500,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA	»
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1,076,500,000 »

TITOLO III.

PARTITE DI GIRO	500,000 »
Totale generale dell'entrata	1,077,000,000 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo) e ricevitori dei Monopoli di Stato (Stipendio)	28,850,000 »
2	Indennità temporanea mensile al personale dei ruoli dell'azienda.	2,500,000 »
3	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa	3,400,000 »
4	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	2,700,000 »
5	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale	4,000,000 »
6	Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti	120,000 «
7	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli dell'Amministrazione dei Monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali	450,000 »
8	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico della Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	67,000,000 »
9	Spese casuali	20,000 »
10	Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali – Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili – Spese di trasporto	
	Da riportarsi . . .	109,040,000 »

	Riporto . . .	109,040,000 »
	degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti – Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1,710,000 »
11	Contributo per il dopo-lavoro del personale dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743	500,000 »
12	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche – Spese per il vestiario uniforme agli agenti – Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e provinciali)	1,475,000 »
13	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze	2,225,600 »
14	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Azienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri e per abbonamenti a pubblicazioni periodiche e giornali – Spese di traduzioni – Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie. Spese varie di rappresentanza, di pubblicità e propaganda.	350,000 »
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	50,000 »
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche per abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici . .	6,000,000 »
		121,350,600 »
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383).	14,700,000 »
18	Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti, provvisti di pensione	8,650,000 »
19	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti	4,000,000 »
		27,350,000 »

	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
20	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle Coltivazioni e delle Manifatture tabacchi e dei Depositi tabacchi greggi – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	128,100,000 »
21	Compra di tabacchi e relative spese accessorie – Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	440,000,000 »
22	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,500,000 »
23	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	50,000,000 »
24	Trasporto tabacchi e di materiali diversi	19,500,000 »
25	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	800,000 »
26	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti	100,000 »
		640,000,000 »
	Sali.	
27	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	14,900,000 »
28	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata – Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	5,000,000 »
29	Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline	4,900,000 »
30	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	40,500,000 »
31	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto sali . .	5,500,000 »
	Da riportarsi . . .	70,800,000 »

	Riporto . . .	70,800,000 »
32	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri	10,000 »
		70,810,000 »
	Chinino di Stato.	
33	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di chinina	4,200,000 »
34	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . .	1,200,000 »
35	Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato	2,900,000 »
36	Trasporto dei preparati chinacei	150,000 »
37	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai Ricevitori dei monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori.	500,000 »
		8,950,000 »
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
38	Aggio a titolo di supplemento di servizio attivo ai ricevitori – Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio – Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita – Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei depositi dei generi di monopolio – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali – Spese per la vigilanza notturna e spese varie inerenti ai servizi di vendita	21,000,000 »
39	Acquisto, nolo, e riparazione di strumenti da pesare, articoli, attrezzi e materiali diversi per i depositi dei generi di monopolio, gli uffici vendita, ed i magazzini di vendita	150,000 »
40	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5,137,000 »
		26,287,000 »
	Totale delle spese d'esercizio . . .	746,047,000 »

	Fondi di riserva.	
41	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	9,425,000 »
42	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei sali (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	1,180,000 »
43	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda del chinino di Stato (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	160,000 »
		10,765,000 »
	Utili industriali.	
44	Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	158,407,400 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

45	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	60,000 »
46	Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (3ª delle 10 annualità)	10,500,000 »
47	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	10,000 »
	Da riportarsi . . .	10,570,000 »

	Riporto . . .	10,570,000 »
48	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (Art. 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445)	10,000 »
49	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (Legge 7 giugno 1928, n. 1336) (3ª delle 11 annualità)	2,000,000 »
		12,580,000 »

TITOLO III.

PARTITE DI GIRO

50	Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero . .	500,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Spese generali	121,350,600 »
Debito vitalizio	27,350,000 »
Da riportarsi . . .	148,700,600 »

	Riporto . . .	148,700,600 »
Spese d'esercizio:		
tabacchi	640,000,000	
sali	70,810,000	
chinino	8,950,000	
promiscue	26,287,000	
		746,047,000 »
Fondo di riserva		10,765,000 »
Utili industriali		158,407,400 »
Totale delle spese ordinarie		1,063,920,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA	12,580,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1,076,500,000 »

TITOLO III.

PARTITE DI GIRO	500,000 »
Totale generale delle spese . . .	1,077,000,000 »

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-930

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	651,277.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		651,277.50

Entrate diverse.

4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 »
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo. . .	600,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	161,990 »
	Da riportarsi . . .	3,761,990 »

	Riporto . . .	3,761,990 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	12,600,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	50,000 »
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	10,000 »
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 »
		16,501,990 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		»

Massa individuale.

14	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	11,500,000 »

Premi di rafferma.

15	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	6,156,000 »

	Partite che si compensano nella spesa.	
16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali. . . .	5,000 »
17	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari.	500,000 »
18	Quote di contravvenzione e premi su prodotti contravvenzionali depositati interinalmente alla Massa	90,000 »
19	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) . . .	150,000 »
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) .	2,000,000 »
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	60,000 »
		2,805,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:	
Redditi patrimoniali	651,277.50
Entrate diverse	16,501,990 »
Totale della Categoria I . . .	17,153,267.50

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	*per memoria*
Massa individuale	11,500,000 »
Premi di rafferma	6,156,000 »
Partite che si compensano nella spesa	2,805,000 »
Totale della Categoria II	20,461,000 »
Totale della entrata straordinaria	20,461,000 »
Totale generale	37,614,267.50

TABELLA **E.**

Stato di previsione della Spesa dell' Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d' amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	50,000 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	12,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario. . . .	20,000 »
	Da riportarsi . . .	12,298,700 »

	Riporto . . .	12,298,700 »
8	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	200,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell' interesse nell'Amministrazione della Massa	130,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	35,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	50,000 »
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	500,000 »
		13,213,700 »
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844. . . .	2,900,000 »
	Fondi di riserva.	
15	Foudo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,024,567.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		1,039,567.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . .	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		»

Massa individuale.

20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.	4,000,000 »
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	12,600,000 »
		16,600,000 »

Premi di rafferma.

22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	6,156,000 »

	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 »
25	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine).	90,000 »
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	150,000 »
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate a Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata (Spesa d'ordine)	60,000 »
		2,805,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo:	
Spese d'amministrazione e diverse	13,213,700 »
Spese d'istituto	2,900,000 »
Fondi di riserva	1,039,567.50
Totale della Categoria I. . . .	17,153,267.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo	*ver memoria*
Massa individuale	16,600,000 »
Premi di rafferma	6,156,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	2,805,000 »
Totale della Categoria II . . .	25,561,000 »
Totale della spesa straordinaria . . .	25,561,000 »
Totale generale . . .	42,714,267.50

TABELLE **D** E **E**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell' Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	17,153,267.50
Spesa	17,153,267.50
Differenza . . .	»

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	»
Spesa	»
Differenza . . .	»

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	17,153,267.50
Spesa	17,153,267.50
Differenza . . .	»

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	20,461,000 »
Spesa	25,561,000 »
Differenza . . .	— 5,100,000 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria II	— 5,100,000 »
Differenze totali . . .	— 5,100,000 »

ELENCO *A*.

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Capitolo n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO *B.*

SPESE PER INDENNITÀ ED ALTRE, INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Capitolo n. 20. Pagamento di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero delle guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TABELLA F.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	12,500,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	4,000,000 »
3	Proventi dei canali Cavour	9,000,000 »
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 »
5	Proventi dei canali navigabili	1,000,000 »
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . .	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	23,000,000 »
8	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	500,000 »
9	Proventi del demanio termale dello Stato	1,500 »
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 »
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	29,000,000 »
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 »
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali . . .	4,000,000 »
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	94,204,184.30

	Riporto . . .	94,204,184.30
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	1,000,000 »
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	700,000 »
17	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158) .	300,000 »
18	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285). . . .	200,000 »
19	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 »
20	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro . .	657,725 »
21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . .	1,500,000 »
22	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal tesoro dello Stato	5,000,000 »
23	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato ed utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744)	3,000,000 »
24	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	393,731.43
25	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico .	1,000,000 »
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	108,455,640.73

	Riporto . . .	108,455,640.73
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	611,500 »
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	400,000 »
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	50,000 »
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato	109,517,140.73
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato.	
30	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	57,000,000 »
31	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al tesoro dello Stato (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520).	6,061,113.44
32	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al tesoro dello Stato (Art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)	10,805,355.63
33	Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . .	158,407,400 »
	Totale . . .	232,273,869.07
	CONTRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
34	Imposta sui fondi rustici	112,500,000 »
35	Imposta sui fabbricati	215,000,000 »
36	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,331,000,000 »
	Da riportarsi . . .	3,658,500,000 »

	Riporto	3,658,500,000 »
37	Contributo del centesimo di guerra	2,000,000 »
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . .	260,000,000 »
39	Contributo sui terreni bonificati	500,000 »
40	Imposta personale progressiva sui celibi	100,000,000 »
41	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila . . .	15,000,000 »
42	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	25,000,000 »
43	Imposta straordinaria sul patrimonio	550,000,000 »
44	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra .	5,000,000 »
45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	7,000,000 »
	Totali delle imposte dirette	4,623,000,000 »
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
46	Tasse di successione	60,000,000 »
47	Tasse di manomorta	21,000,000 »
48	Tasse di registro	810,000,000 »
49	Tassa di bollo ordinaria	460,000,000 »
50	Tassa di bollo sulle cambiali	150,000,000 »
51	Tassa di bollo sui contratti di borsa	4,000,000 »
52	Tassa di bollo sulle scommesse	5,500,000 »
53	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	280,000,000 »
	Da riportarsi . . .	1,790,500,000 »

	Riporto . . .	1,790,500,000 »
54	Tasse ipotecarie	165,000,000 »
55	Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 e contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiotelefonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 dello stesso Regio decreto.	9,000,000 »
56	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 de Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917)	120,000 »
57	Tasse sulle concessioni governative	239,000,000 »
58	Tasse sugli autoscafi	200,000 »
59	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri	99,800,000 »
60	Contributo di miglioramento stradale (articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446).	35,000,000 »
61	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	60,000,000 »
62	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 »
63	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	17,000,000 »
64	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
65	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tranvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale e sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 »
66	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	2,000,000 »
67	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 »
68	Tassa di bollo sugli scambi	700,000,000 »
69	Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553 .	30,000,000 »
	Da riportarsi . . .	3,151,920,000 »

	Riporto	3,151,920,000 »
70	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	25,000,000 »
71	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	75,000,000 »
72	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 »
73	Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615)	20,000,000 »
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,281,920,000 »
	Imposte indirette sui consumi.	
74	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	420,000,000 »
75	Imposta sulla fabbricazione della birra	55,000,000 »
76	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	6,000,000 »
77	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti .	4,500,000 »
78	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,300,000,000 »
79	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	9,000,000 »
80	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 »
81	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	500,000 »
82	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	5,000,000 »
83	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	220,000,000 »
48	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	35,000,000 »
	Da riportarsi . . .	2,063,000,000 »

	Riporto . . .	2,063,000,000 »
85	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	10,000,000 »
86	Imposta sul consumo del caffè	325,000,000 »
87	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1,466,324,500 »
88	Sopratasse di confine	30,000,000 »
89	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373) . . .	83,000,000 »
90	Dazio sull'importazione del grano	686,290,000 »
91	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117 e Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769)	366,000,000 »
	Totale delle imposte indirette sui consumi	5,029,614,500 »
	Monopoli.	
92	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	140,000,000 »
93	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	11,000,000 »
94	Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,415,000,000 »
95	Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258).	368,000,000 »
	Totale dei monopoli . . .	2,934,000,000 »
	Lotto.	
96	Lotto e tassa sulle tombole	510,000,000 »

	Tasse sugli affari *in amministrazione del Ministero delle comunicazioni*	
97	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	20,000,000 »
	Tasse sugli affari *in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*	
98	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 »
99	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero. (Articoli 18, 20, 23, 26 e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205).	15,227,000 »
	Totale . . .	55,227,000 »
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
100	Tasse di pubblico insegnamento	50,000,000 »
101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	2,000,000 »
102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 »
103	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	18,000,000 »
104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102 . . .	16,000,000 »
	Da riportarsi . . .	87,900,000 »

	Riporto . . .	87,900,000 »
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	*per memoria*
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102.	3,200,000 »
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	22,000,000 »
108	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la tassa di circolazione degli autoveicoli, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti	500,000 »
109	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	300,000 »
110	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali. (Articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).	1,500,000 »
111	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	9,000 »
112	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive) . .	8,000,000 »
113	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	200,000 »
114	Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti d'antichità e d'arte in esportazione. (Articolo 154 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni)	200,000 »
	Da riportarsi . . .	123,809,000 »

	Riporto . . .	123,809,000 »
115	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 »
116	Proventi delle carceri	20,000,000 »
117	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 »
118	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 »
119	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . .	327,000 »
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	146,736,000 »
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
120	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	524,000 »
121	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	67,000,000 »
122	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 »
123	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	15,088,630.65
124	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . .	396,169,804.93
	Da riportarsi . . .	482,782,435,58

	Riporto . . .	482,782,435.58
125	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio. (Articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	333,196.32
126	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	3,500,000 »
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	473,035.65
128	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	328,979.05
129	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722 e Regio decreto 1° maggio 1924, n. 763)	51,142,075 »
130	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1° del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	80,251,200 »
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	19,118,100 »
132	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) .	14,467,000 »
133	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . .	11,010,886 »
134	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . .	8,257,199 »
	Da riportarsi . . .	671,664,106.60

	Riporto . . .	671,664,106.60
135	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 »
136	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	12,187,922.94
137	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106	140,000 »
138	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 »
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,863,626 »
140	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 »
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	164,750 »
142	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	140,000 »
143	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379	50,000 »
144	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	15,210 »
145	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . .	4,800,000 »
146	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 »
	Da riportarsi . .	694,342,131.54

	Riporto . . .	694,342,131.54
147	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 »
148	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e legge 17 maggio 1928, n. 1094, art. 17)	70,000,000 »
149	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	300,000 »
150	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1,106,000 »
151	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	4,063,977.50
152	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 »
153	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	1,164,814 »
154	Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto, dal Provveditorato generale dello Stato . . .	21,330,000 »
155	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
156	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 »
157	Contributo dell'azienda forestale demaniale per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 »
158	Contributo dell'azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 »
159	Versamento dell'azienda foreste demaniali, sul proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324 . .	531,055.70
160	Rimborso dall'azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324).	1,200,000 »
	Da riportarsi . . .	795,172,073.74

	Riporto . . .	795,172,073.74
161	Rimborso dall'azienda foreste demaniali della spesa per l'indennita complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627 . .	1,200,000 »
162	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo, avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	10,700,000 »
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria) . . .	807,072,073.74
	ENTRATE DIVERSE.	
163	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2,500,000 »
164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 »
165	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	12,000,000 »
166	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 84 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 »
167	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	25,000,000 »
168	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dello stesso anno) . .	1,000,000 »
169	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria.	147,000,000 »
170	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*
171	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in	
	Da riportarsi . . .	294,500,000 »

	Riporto . . .	294,500,000 »
	attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 »
172	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287	1,500,000 »
173	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364.)	2,200,000 »
174	Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto 30 novembre 1927, n. 2341)	9,000,000 »
175	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100 . .	15,000,000 »
176	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 . .	4,500,000 »
177	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	9,000,000 »
178	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . .	6,000,000 »
179	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratorî della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 . . .	300,000 »
180	Diritto di visita al pollame vivo e morto, in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	2,000,000 »
181	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e del-	
	Da riportarsi . . .	357,750,000 »

	Riporto . . .	357,750,000 »
	l'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	50,000 »
182	Tassa annuale da corrispondersi, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e art. 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	800,000 »
183	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) .	350,000 »
184	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 »
185	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 .	1,000,000 »
186	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'art. 10 del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	*per memoria*
187	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (articolo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	2,000,000 »
188	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	70,000 »
189	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	50,000 »
190	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 »
191	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 »
192	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	91,000,000 »
193	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	14,000,000 »
194	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	489,240,000 »

	Riporto . . .	489,240,000 »
195	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369	1,500,000 »
196	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	100,000 »
197	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
198	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
199	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
200	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722 e 20 agosto 1926, n. 1667)	*per memoria*
201	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — Spese effettive	200,000,000 »
	Totale delle entrate diverse ordinarie	690,840,000 »

	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
202	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	3,568,333.33
203	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria .	50,000 »
204	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime .	4,030,000 »
205	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 »
206	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	100,000 »
207	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 »
208	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40,000 »
209	Rimborsi diversi di spese straordinarie	801,000 »
210	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 »
211	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 »
212	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	44,584.94
	Da riportarsi . . .	11,485,918.27

	Riporto	11,485,918.27
213	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	480,000 »
214	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto ed alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare. (Articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	2,990,000 »
215	Rimborso dall'amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	55,000 »
216	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (9ª rata)	1,827,098.48
217	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 »
218	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b* del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	1,000,000 »
219	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	4,000,000 »
220	Rimborso dall'amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (6ª delle sette annualità)	488,095 »
221	Rimborso dall'azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 324) . .	100,000 »
	Da riportarsi . . .	22,726,111 75

	Riporto . . .	22,276,111.75
222	Rimborso, dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401)	*per memoria*
223	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	22,726,111.75
	ENTRATE DIVERSE.	
224	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
225	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702 »
226	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . .	4,800,000 »
227	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	100,000 »
228	Indennità assegnata all' Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	18,700,000 »
229	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	90,000 »
	Da riportarsi . . .	23,711,702 »

	Riporto . . .	23,711,702 »
230	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionari dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125 . .	450,000 »
231	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	11,000 »
232	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356) .	4,850,000 »
233	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
234	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
235	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	400,000 »
236	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 .	100,000 »
237	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	50,000 »
238	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 »
239	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a	
	Da riportarsi . . .	29,772,702 »

	Riporto . . .	29,772,702 »
	compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	400,000 »
240	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
241	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
242	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800 . . .	*per memoria*
243	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo . .	*per memoria*
244	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
245	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 . .	*per memoria*
246	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
247	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera *C*, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
248	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374) .	50,000 »
	Da riportarsi . . .	30,222,702 »

	Riporto . . .	30,222,702 »
249	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 %, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (6ª rata)	3,999.24
250	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . .	12,000,000 »
251	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territorii annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,800,000 »
252	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199.	1,996,666.67
253	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*
254	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465) . . .	*per memoria*
255	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	*per memoria*
256	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 »
257	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 »
258	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	527,712.78
	Da riportarsi . . .	47,351,080.69

	Riporto . . .	47,351,080.69
259	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	20,997.48
260	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	29,646.75
261	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (4ª annualità. Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	127,455.73
262	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	467,433.31
263	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I (Spese effettive)	50,000,000 »
	Totali delle entrate diverse straordinarie	97,996,613.96
	SOMME VERSATE DA GOVERNI DI STATI EX-NEMICI, ESCLUSI QUELLI DELLA GERMANIA E DELL'AUSTRIA, IN CONTO RIPARAZIONI DEI DANNI DI GUERRA.	
264	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra .	10,000,000 »
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.	
265	Vendita di beni immobili	1,000,000 »
266	Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	1,000,000 »

	Riporto . .	1,000,000 »
267	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (5ª delle 20 rate)	338,582.28 »
268	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 »
269	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	200,000 »
270	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (5ª annualità). . . .	20,000,000 »
	Totale dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni .	22,113,582.28

ACCENSIONE DI DEBITI.

271	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione.	615,000,000 »
272	Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato 5 per cento, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato.	*per memoria*
273	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
274	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 »
	Da riportarsi . . .	622,876,294.89

	Riporto . . .	622,876,294.89
275	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
276	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
277	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 »
278	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	*per memoria*
279	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (10ª ed ultima rata)	10,000,000 »
	Totale delle accensioni di debiti	679,876,294.89
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
280	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 »
	Da riportarsi . . .	400,000 »

	Riporto . . .	400,000 »
281	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
282	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (5ª annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti	563,783.39
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.	
283	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	692,249.35
284	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
285	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,108,285 »
286	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	12,000,000 »
287	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . .	250,000 »
	Da riportarsi . . .	15,960,068 »

	Riporto . . .	15,960,068 »
288	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
289	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	70,458,284.45
290	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	129,511.45
291	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 6ª delle 15 annualità)	289,026.87
292	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
293	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
294	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	*per memoria*
295	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
296	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160) . .	625,000 »
	Da riportarsi . . .	87,461,890.77

	Riporto . . .	87,461,890.77
297	Quota annua di lire 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1° del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37.	500,000 »
298	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 »
299	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 »
300	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 »
301	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) .	200,000 »
302	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo . . .	1,000,000 »
303	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	*per memoria*
304	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 %	2,000,000 »
305	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784 .	*per memoria*
306	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	1,500,000 »
	Da riportarsi . . .	95,295,640.77

	Riporto . . .	95,295,640.77
307	Somma dovuta dall'azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039.	2,893,175.28
308	Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo – 2ª della 14 annualità	1,803,333.33
309	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000, per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, numero 119)	222,369.70
310	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	11,148.90
311	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	13,215.11
312	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (4ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155).	31,986.27
313	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . .	866,417.47
314	Restituzione, dal Governo dell'Eritrea, delle anticipazioni, di lire 3,000,000 e lire 5,000,000, concessegli rispettivamente, per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei, e, ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni colpite dalla invasione delle cavallette.	2,166,666.66
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	103,303,953.49

	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
315	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638) . . .	56,500,000 »
316	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . .	2,000,000 »
317	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 »
318	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,500,000 »
319	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
320	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini, in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	920,000 »
321	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	919,500 »
322	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000, da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 .	9,310.04
323	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 »
	Da riportarsi . . .	65,632,401.34

	Riporto . . .	65,632,401.34
324	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (5ª rata)	480,000 »
325	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 »
326	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*, del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021	*per memoria*
327	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lett. *a*) e *g*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
328	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
329	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
330	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,180,906.28
331	Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965	4,000,000 »
	Totale delle partite che si compensano nella spesa	72,603,307.62

	SOMME DOVUTE ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
332	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414	*per memoria*
		»
	RICUPERI DIVERSI.	
333	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	138,290.87
334	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	5,000,000 »
335	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 »
336	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
337	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	112,113 »
338	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
339	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria II - Movimento di capitali .	50,000 »
	Totale dei ricuperi diversi	5,600,403.87

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	109,517,140.73
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopolî di Stato	232,273,869.07
Contributi:	
Imposte dirette	4,623,000,000 »
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,281,920,000 »
Imposte indirette sui consumi	5,029,614,500 »
Monopolî	2,934,000,000 »
Lotto	510,000,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni	20,000,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	55,227,000 »
Proventi di servizi pubblici minori	146,736,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	807,072,073.74
Entrate diverse	690,840,000 »
Totale della categoria 1ª (parte ordinaria)	18,440,200,583.54

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	22,726,111.75
Entrate diverse	97,996,613.96
Da riportarsi	120,722,725.71

Riporto . . .	120,722,725.71
Somme versate dai Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra . .	10,000,000 »
Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	130,722,725.71

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,113,582.28
Accensione di debiti	679,876,294.89
Riscossione di crediti	563,783.39
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	103,303,953.49
Partite che si compensano nella spesa	72,603,307.62
Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	*per memoria*
Ricuperi diversi	5,600,403.87
Totale della categoria II	884,061,325.54
Totale del titolo II. — ***Entrata straordinaria***	1,014,784,051.25
Totale dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	19,454,984,634.79

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	18,440,200,583.54
Parte straordinaria	130,722,725.71
	18,570,923,309.25
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*) . . .	884,061,325.54
Totale generale . . .	19,454,984,634.79

RIEPILOGO

DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME		
	Parte ordinaria — Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Toale (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
Spesa:							
Ministero delle finanze	6,156,528,210.88	1,951,180,426.88	1,016,133,095.53	2,967,313,522.41	8,107,708,637.76	1,016,133,095.53	9,123,841,733.29
Id. della giustizia e degli affari di culto	454,946,000 »	29,977,000 »	»	29,977,000 »	484,923,000 »	»	484,923,000 »
Id. degli affari esteri	148,169,100 »	22,368,000 »	»	22,368,000 »	170,537,100 »	»	170,537,100 »
Id. delle colonie	8,044,500 »	482,007,105.73	4,531,986.27	486,539,092 »	490,051,605.73	4,531,986.27	494,583,592 »
Id. dell'istruzione pubblica	1,260,804,593.60	124,357,878.60	512,750 »	124,870,628.60	1,385,162,472.20	512,750 »	1,385,675,222.20
Id. dell'interno	604,856,868 »	143,999,865 »	71,612 »	144,071,477 »	748,856,733 »	71,612 »	748,928,345 »
Id. dei lavori pubblici	320,967,500 »	1,153,871,980 »	160,520 »	1,154,032,500 »	1,474,839,480 »	160,520 »	1,475,000,000 »
Id. delle comunicazioni	407,775,781.52	215,614,100 »	»	215,614,100 »	623,389,881.52	»	623,389,881.52
Id. della guerra	2,456,200,300 »	236,967,745 »	23,000,000 »	259,967,745 »	2,693,168,045 »	23,000,000 »	2,716,168,045 »
Id. della marina	960,816,000 »	239,617,630 »	32,000,000 »	271,617,630 »	1,200,433,630 »	32,000,000 »	1,232,433,630 »
id. dell'aeronautica	651,035,000 »	48,965,000 »	»	48,965,000 »	700,000,000 »	»	700,000,000 »
Id. dell'economia nazionale	146,909,000 »	85,172,842.80	56,680,708.10	141,853,550.90	232,081,342.80	56,680,708.10	288,762,550.90
Id. delle corporazioni	1,360,000 »	115,500 »	»	115,000 »	1,475,500 »	»	1,475,500 »
	13,578,412,854 »	4,734,215,074.01	1,133,090,671.90	5,867,305,745.91	18,312,627,928.01	1,133,090,671.90	19,445,718,599.91
Entrata	18,440,200,583.54	130,722,725.71	884,061,325.54	1,014,784,051.25	18,570,923,309.25	884,061,325.54	19,454,984,634.79
Differenza	+ 4,861,787,729.54	— 4,603,492,348.30	— 249,029,346.36	— 4,852,521,694.66	+ 258,295,381.24	— 249,029,346.36	+ 9,266,034.88

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'art. 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1929-30, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 – nei modi e limiti in cui le singole norme per effetto di successivi provvedimenti siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1928-29 – la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24 reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato, a tutto l'esercizio finanziario 1929-30, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base

al disposto del terzo comma dell'art. 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1920-30 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1930, e salvo il disposto dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, recante provvedimenti economici a favore del Clero, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1929-30, nelle seguenti somme:

a) di lire 57,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'art. 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di lire 500,000, e favore del Fondo di religione e beneficienza in Roma, in aggiunta alla somma, di lire 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

(Approvato).

Art. 10.

In aggiunta alle somme precedentemente autorizzate, sono approvate per l'esercizio finanziario 1929-30, i maggiori stanziamenti:

di lire 38,000,000 per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

e di lire 6,000,000 per contributi per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920.

(Approvato).

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1929-30, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno, di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di lire 1,800,000.

(Approvato).

Art. 12.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad estinzione delle sovvenzioni fattele dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

(Approvato).

Art. 14.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*) annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*) annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1929-30, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento – ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei Comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 – del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 79 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 17.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazione dell'esercizio finanziario 1929-30, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 18.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 19.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente articolo 18, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale.

(Approvato).

Art. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, cioè:

(Approvato).

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	18,570,923,309.25
Spesa.	»	18,312,627,928.01
Avanzo effettivo .	+	L.	258,295,381.24

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	884,061,325.54
Spesa	»	1,133,090,671.90
Eccedenza passiva —	L.	249,029,346.36

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	19,454,984,634.79
Spesa	»	19,445,718,599.91
Avanzo finale . . +	L.	9,266,034.88

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Brusati Ugo, Artom, Bevione, Vanzo, Montresor, Valvassori-Peroni, Sandrini, Dallolio Alfredo, Luciolli, Zoppi, Di Donato, Libertini, Bonin Longare, Di Stefano, Romeo, Baccelli Pietro, Rota Giuseppe, Venino, Berio, Miari de Cumani, Caccianiga e Simonetta, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri;

Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica.

ARTOM. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 ».

BEVIONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relaziones sul eguente disegno di legge: « Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne ».

VANZO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazione sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito ».

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati ».

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia;

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928.

SANDRINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti ».

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'atto addizionale alla

Convenzione per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier;

Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese;

Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti.

LUCIOLLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Proroga del divieto di esportazione del frumento;

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e dichiarazione annessa. stipulati l'8 novembre 1927;

2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

3° Accordo internazionale concernente l'esportazione della ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929.

ZOPPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437 ».

DI DONATO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce ».

BONIN LONGARE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte;

Approvazione della Convenzione-Capitolato per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza.

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Trattamento tributario degli atti da prodursi agli Uffici del Pubblico Registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi ».

ROMEO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno ».

BACCELLI PIETRO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Piano regolatore di Roma: variante nella zona ad ovest del monumento a Vittorio Emanuele II ».

ROTA GIUSEPPE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Disciplina dei depositi franchi ».

VENINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra ».

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione ».

MIARI DE CUMANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo ».

CACCIANIGA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliari a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Concessione di alloggio gratuito o indennità ai maestri elementari delle zone di confine.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Brusati Ugo, Artom, Bevione, Vanzo, Montresor, Valvassori-Peroni, Sandrini, Dallolio Alfredo, Luciolli, Zoppi, Di Donato, Libertini, Bonin Longare, Di Stefano, Romeo, Baccelli Pietro, Rota Giuseppe, Venino, Berio, Miari de Cumani, Caccianiga e Simonetta, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale » (N. 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

(V. *Stampato n. 217*).

PRESIDENTE. È aperta la dicussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonchè ai magistrati, agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai personali di ruolo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennità temporanee mensili di caro-viveri:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di lire 150, lire 135, lire 130, e lire 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) *c*) e *d*), oltre alle quote complementari di lire 30, lire 25, lire 20

e lire 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri. Le indennità medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

Lo stesso miglioramento, derivante dalla applicazione del disposto delle lettere *a*) e *c*) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo assegnati ai maestri elementari col Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, modificato col Regio decreto 31 marzo 1925, n. 360, sono sostituiti da quelli stabiliti con la tabella di cui all'allegato VII, alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabelle annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno 1929.

Al personale dei gradi cui non compete la aggiunta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima.

(Approvato).

Art. 5.

I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal 1° luglio 1929 e per l'altra metà dal 1° luglio 1930.

Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere relativo graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Per gli insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari è applicabile l'art. 3 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 360.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi ministri competenti, sarà provveduto all'emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO I

TABELLE DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER GLI UFFICIALI, I MAGISTRATI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI *A*, *B* e *C*

(*Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore supplemento di servizio attivo*).

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* E *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	57.000 17.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
II	48.000 14.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
III	42.000 13.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
IV	36.000 12.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
V	27.000 9.000	29.000 9.000	..	..	..	..	..	4	..	..
VI	22.000 7.000	23.000 7.000	25.000 7.000	..	..	..	..	4	4	..
VII	19.000 5.200	20.000 5.200	21.000 5.200	..	..	..	..	4	4	..
VIII	14.400 3.700	15.000 3.700	15.900 3.700	(*a*) (*b*) 16.700 3.700	17.500 3.700	18.000 3.700	..	4	4	4
IX	12.200 3.000	12.800 3.000	13.500 3.000	(*a*) (*b*) 14.400 3.000	15.000 3.000	15.900 3.000	16.700 3.000	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	10.000 2.200	10.500 2.200	11.300 2.200	(*a*) (*b*) 12.200 2.200	12.800 2.200	13.500 2.200	14.400 2.200	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	7.300 1.800	8.000 1.800	8.700 1.800	(*a*) 9.300 1.800	(*b*) 10.000 1.800	10.500 1.800	..	2	2, 3	4
XII	5.900 1.500	6.200 1.500	6.500 1.500	6.900 1.500	7.300 1.500	..	..	2	2	3
XIII	4.300 1.300	4.700 1.300	5.000 1.300	5.400 1.300	5.900 1.300	..	..	..	2	2

1. – Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti maestri di scherma, i maestri direttori di banda e i sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi della Regia marina, sono ammessi a quattro successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 11,300, 12,200, 12,800, 13,500, 14,400 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo Reale sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi rispettivamente, per i primi di lire 15,000 e 15,900, e per i secondi di lire 17,500 e 18,000.

2. – Al personale postelegrafico di seconda categoria, considerato nell'art. 22 del Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, spettano gli stipendi del personale di gruppo *C*, con durata dei periodi ridotta a quella stabilita per i corrispondenti gradi del gruppo *B*, ferma, per la promozione dall'undecimo al decimo grado, la disposizione dell'art. 9 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

(*a*) Stipendio iniziale di grado per i personali dei gruppi *A* e *B*.

(*b*) Stipendio finale di grado per i personali del gruppo *C*.

TABELLA N. 2

INDENNITÀ DI CARICA PER GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Primo Comandante Generale	L. 40.000
Comandante Generale	37.500
Luogotenente Generale	33.500
Console Generale	26.500
Console	21.200
Seniore	14.600
Centurione	12.500
Capomanipolo	9.700

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del supplemento all'indennità di carica concesso col Regio decreto 4 maggio 1925, n. 803.

Per gli ufficiali ammogliati, oppure vedovi con prole minorenne, l'indennità è aumentata di lire 360 annue.

Nulla è innovato alle misure della indennità militare, della indennità speciale e dell'indennità per funzioni del grado superiore.

TABELLA N. 3.

STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO DOVUTI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI INDICATI NELL'ART. 158 DEL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, n. 2395, E MODIFICATI COL PENULTIMO COMMA DELL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 31 MARZO 1925, N. 363, AGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, DURANTE I PRIMI TRE MESI DI RICHIAMO IN SERVIZIO

	Stipendio —	Supplemento di servizio attivo —
Generale designato d'Armata ed equiparati	42.500	11.500
Generale di Corpo d'Armata »	37.500	10.500
Generale di Divisione »	32.000	9.500
Generale di brigata »	24.000	7.200
Colonnello »	19.500	5.600
Tenente colonnello »	17.000	4.200
Maggiore »	14.500	3.000
Capitano »	12.800	2.400
Tenente »	11.000	1.800
Sottotenente »	8.700	1.500

ALLEGATO II

TABELLE DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER GLI AGENTI SUBALTERNI

(*Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore, supplemento di servizio attivo*).

TABELLA N. 1

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Primo commesso	8.100 1.300	8.400 1.300	8.800 1.300	..	..	..	..	4
Usciere capo	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Usciere	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Inserviente	3.700 650	4.100 650	4.450 650	4.800 650	5.000 650	..	..	2

TABELLA N. 2.

MINISTERO DELLE FINANZE

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Agenti tecnici	6.400 1.100	6.800 1.100	7.200 1,100	7.600 1.100	8.100 1.100	8.600 1.100	..	4
Tasse sugli affari.								
Bollatori e indicatori del registro	6.000 1.100	6.400 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	4
Canali patrimoniali dello Stato.								
Assistenti idraulici	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Custodi	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Dogane.								
Commessi	5.000 1.100	5.600 1.100	6.300 1.100	6.900 1.100	7.700 1.100	8.500 1.100	..	4
Laboratori chimici delle dogane.								
Operai	5.300 1.100	6.000 1.100	6.600 1.100	7.300 1.100	8.100 1.100	8.900 1.100	..	4
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.								
Agenti di custodia	8.550 1.400	9.000 1.400	9.500 1.400	..	..	..	..	4
Agenti di controllo	7.000 1.100	7.400 1.100	8.000 1.100	8.550 1.100	..	..	..	4
Commessi	5.500 1.000	5.900 1.000	6.300 1.000	7.000 1.000	..	..	..	4
Maestre alle lavorazioni	5.800 1.100	6.400 1.100	7.000 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4

TABELLA N. 3.

MINISTERO DELLE COLONIE

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Primo custode del Museo Coloniale	7.200 1.100	7.600 1.100	8.000 1.100	8.500 1.100	8.900 1.100	..	..	4
Custodi	5.000 900	5.450 900	5.900 900	6.400 900	6.900 900	7.200 900	..	4

TABELLA N. 4.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla Real Casa.								
Sorveglianti	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.800 1.100	8.300 1.100	8.900 1.100	9.500 1.100	4
Agenti di custodia	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Regie Università ed Istituti di istruzione superiore; Regi Osservatori astronomici; Regio Osservatorio Vesuviano e Regia Scuola Normale Superiore di Pisa.								
Tecnici	5.500 1.300	6.200 1.300	6.900 1.300	7.600 1.300	8.300 1.300	9.000 1.300	9.600 1.300	4
Levatrici	5.500 1.300	6.100 1.300	6.700 1.300	7.300 1.300	7.800 1.300	..	..	4
Levatrici assistenti	4.500 1.000	5.100 1.000	5.700 1.000	6.300 1.000	..	..	..	4
Bidelli e custodi	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Regi Istituti Superiori di Magistero.								
Bidelli e custodi	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Regia Scuola Magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello-custode	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.								
Levatrice superiore	5.500 1.300	6.100 1.300	6.700 1.300	7.300 1.300	7.800 1.300	..	..	4

Segue: TABELLA N. 4.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Cliniche della Regia Università di Napoli.								
Soprastante	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Istituto di anatomia patologica della Regia Università di Napoli.								
Bacilari	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Regia Università di Napoli.								
Curatore della Collezione Elmintologica Italiana	5.500 1.300	6.200 1.300	6.900 1.300	7.600 1.300	8.300 1.300	9.000 1.300	9.600 1.300	4
Biblioteca Pinali della Regia Università di Padova; Circolo giuridico della Regia Università di Siena.								
Distributori	5.500 1.300	6.200 1.300	6.900 1.300	7.600 1.300	8.300 1.300	9.000 1.300	9.600 1.300	4
Giardino coloniale di Palermo.								
Capo coltivatore	5.500 1.200	6.200 1.200	6.900 1.200	7.600 1.200	8.300 1.200	9.000 1.200	10.100 1.200	4
Scuole medie.								
Macchinisti	5.500 1.300	6.100 1.300	6.700 1.300	7.300 1.300	7.800 1.300	..	..	4
Bidelli	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4

Segue: TABELLA N. 4.

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Istituti di Belle Arti, Musica ed Arte drammatica.								
Custodi	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Biblioteche.								
Custodi capi	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Custodi	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Monumenti, Musei, Gallerie e Scavi di antichità.								
Primi custodi	7.200 1.100	7.600 1.100	8.000 1.100	8.500 1.100	8.900 1.100	..	..	4
Custodi e guardie notturne	5.000 900	5.450 900	5.900 900	6.400 900	6.900 900	7.200 900	..	4
Regia Calcografia di Roma; Regio Opificio delle pietre dure in Firenze e Gabinetto fotografico nazionale.								
Operatori	5.400 1.100	6.200 1.100	6.900 1.100	7.600 1.100	8.300 1.100	8.900 1.100	..	4
Regie Scuole Superiori di agricoltura ed Istituti Superiori di medicina veterinaria.								
Tecnici	5.500 1.300	6.200 1.300	6.900 1.300	7.000 1.300	8.300 1.300	9.000 1.300	9.600 1.300	4
Bidelli	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Scuole speciali e pratiche di agricoltura.								
Tecnici	5.500 1.300	6.100 1.300	6.700 1.300	7.300 1.300	7.800 1.300	..	..	4

TABELLA N. 5.

MINISTERO DELL'INTERNO

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di Sanità pubblica.								
Capi guardia	7.800 1.300	8.200 1.300	8.700 1.300	9.250 1.300	..	..	..	4
Guardie di sanità	5.500 1.100	6.050 1.100	6.650 1.100	7.250 1.100	7.800 1.100	..	..	4
Pubblica sicurezza.								
Uscieri di questura	5.100 1.100	5.500 1.100	6.000 1.100	6.400 1.100	6.900 1.100	..	..	4
Archivi di Stato.								
Custodi	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Uscieri	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Inservienti	3.700 650	4.100 650	4.450 650	4.800 650	5.000 650	..	..	2

TABELLA N. 6.

MINISTERO DELLA GUERRA

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Legatori di libri	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Commesso di magazzino	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Agenti di magazzino	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4

TABELLA N. 7.

MINISTERO DELLA MARINA

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Magazziniere, commesso di cassa e distributore di biblioteca	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Aiuto magazziniere	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Servizio di fari e del segnalamento marittimo.								
Capi fanalisti	6.500 1.100	6.800 1.100	7.200 1.100	7.600 1.100	8.100 1.100	..	..	4
Fanalisti	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Regio Istituto Nautico di Cagliari.								
Bidelli	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4

TABELLA N. 8.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Regie Stazioni di prova agrarie e speciali.								
Tecnici	5.500 1.300	6.200 1.300	6.900 1.300	7.600 1.300	8.300 1.300	9.000 1.300	9.600 1.300	4
Bidelli	4.800 1.000	5.100 1.000	5.600 1.000	6.150 1.000	6.750 1.000	7.350 1.000	7.900 1.000	4
Amministrazione metrica.								
Bollatori uscieri	5.000 800	5.300 800	5.800 800	6.200 800	6.700 800	7.200 800	..	4
Servizi meteorologici e geofisici.								
Custodi	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Regi Istituti Ittiogenici.								
Capi piscicultori	7.700 1.200	8.200 1.200	8.700 1.200	9.300 1.200	..	..	..	4
Piscicultori	5.400 1.100	5.900 1.100	6.500 1.100	7.100 1.100	7.700 1.100	..	..	4
Inservienti	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4
Regio Laboratorio Centrale di Idrobiologia.								
Preparatore	5.400 1.100	5.900 1.100	6.500 1.100	7.100 1.100	7.700 1.100	..	..	4
Inservienti	5.000 800	5.300 800	5.700 800	6.100 800	6.500 800	..	..	4

TABELLA N. 9

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.								
Commessi superiori, messaggeri, capi squadra ed assimilati di 1ª classe	9.200 1.400	9.500 1.400	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	(*a*) 4
Messaggeri, capi squadra ed assimilati di 2ª classe	7.600 1.150	8.100 1.150	8.700 1.150	9.200 1.150	.. ..	.. ..	.. ..	4
Primi commessi ed equiparati .	5.650 950	6.000 950	6.500 950	7.100 950	7.600 950	.. ..	.. ..	3
Commessi ed equiparati	3.650 700	4.150 700	4.600 700	5.100 700	5.650 700	.. ..	.. ..	2

a) I commessi superiori che rivestivano il grado al 30 novembre 1923 sono ammessi ad un successivo aumento quadriennale di stipendio di lire 500.

ALLEGATO III

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI E DELLE PAGHE DEGLI OPERAI PERMANENTI

TABELLA N. 1.

PAGHE GIORNALIERE ED ORARIE, NORMALI ED ECCEZIONALI DEGLI OPERAI PERMANENTI

PAGHE	Classi di paghe	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	II — Capi d'arte e operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	V — Operaie comuni
Giornaliere — Normali	1°	21,20	16,40	11,20	10 —	6,40
	2°	22,40	18 —	12,40	11,20	7,20
	3°	24 —	19,20	13,60	12 —	8,40
	4°	25,20	20,80	15,20	12,80	9,20
	5°	26,80	22 —	16,40	13,60	10 —
	6°	28 —	23,20	18 —	14,80	11,20
	7°	..	24,80	19,20	..	12 —
	8°	..	..	20,80	..	12,80
Giornaliere — Eccezionali	1°	29,60	26,40	..	16 —	..
	2°	30,80	27,60	..	17,60	..
Orarie — Normali	1°	2,65	2,05	1,40	1,25	0,80
	2°	2,80	2,25	1,55	1,40	0,90
	3°	3 —	2,40	1,70	1,50	1,05
	4°	3,15	2,60	1,90	1,60	1,15
	5°	3,35	2,75	2,05	1,70	1,25
	6°	3,50	2,90	2,25	1,85	1,40
	7°	..	3,10	2,40	..	1,50
	8°	..	..	2,60	..	1,60
Orarie — Eccezionali	1°	3,70	3,30	..	2,—	..
	2°	3,85	3,45	..	2,20	..

N. B. — Un decimo delle paghe indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2383.

TABELLA N. 2.

RETRIBUZIONI MENSILI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI STATALI

CLASSI DELLE RETRIBUZIONI MENSILI	GRUPPI E SOTTOGRUPPI				
	A) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale			*B*) Altri servizi pubblici	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati
I	920	810	700	375	270
II	1.000	880	740	405	295
III	1.100	950	800	435	320
IV	1.180	1.020	850	..	340
V	1.270	1.090	900	..	..

N. B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

ALLEGATO IV

TABELLE DEGLI STIPENDI, DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO E DELLE PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

(Nelle tabelle degli stipendi e supplementi di servizio attivo le cifre indicate per ogni grado nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle nella linea inferiore, supplemento di servizio attivo).

TABELLA N. 1.

SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO
ESCLUSI QUELLI DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	7.500	8.300	9.200	10.000	10.800	11.600	4,4,4,4,3
	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	6.500	7.000	7.600	8.200	..	..	4, 4, 3
	1.300	1.300	1.300	1.300	..	..	
Maresciallo ordinario	5.600	6.100	6.600	7.200	..	..	4
	1.100	1.100	1.100	1.100	..	..	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	11,55	..	12,60	13,65	14,70	15,75	..
(*a*)	1,15	..	1,25	1,35	1,45	1,55	
Sergente	8,40	11 —	..	..	..	..	..
(*a*)	0,85	1,10	..	..	..	..	

(*a*) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — 1° La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di lire 13.65.
2° I marescialli che, al compimento del 35° anno di servizio, sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario, percepiscono – a decorrere dal 36° anno di servizio – una indennità speciale annua di lire 700; detta indennità è computabile agli effetti della pensione ed è regolata come lo stipendio.

TABELLA N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Capo di 1ª classe	7.500	8.300	9.200	10.000	10.800	11.600	4,3,3,3,3
	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Capo di 2ª classe	6.500	7.000	7.600	8.200	..	..	4, 3, 2
	1.300	1.300	1.300	1.300	..	..	
Capo di 3ª classe	5.600	6.100	6.600	7.200	..	..	4, 4, 3
	1.100	1.100	1.100	1.100	..	..	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo anziano	11,55	..	12,60	13,85	14,90	16 —	..
(a)	1,15	..	1,25	1,40	1,50	1,60	
Secondo capo	8,40	11 —	..	..	..	..	..
(a)	0,85	1,10	..	..	..	..	

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga dei secondi capi vincolati con ferma di leva è la seguente:
Secondo capo anziano lire 8.40; oltre a lire 0.85 non utili a pensione;
Secondo capo lire 7.35, oltre a lire 0.75 non utili a pensione.

TABELLA N. 3.

SOTTUFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo di 1ª classe	7.500	8.300	9.200	10.000	10.800	11.600	4,3,3,3,3
	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Maresciallo di 2ª classe	6.500	7.000	7.600	8.200	..	..	4, 3, 2
	1.300	1.300	1.300	1.300	..	..	
Maresciallo	5.600	6.100	6.600	7.200	..	..	4, 4, 3
	1.100	1.100	1.100	1.100	..	..	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	11,55	..	12,60	13,85	14,90	16 —	..
(*a*)	1,15	..	1,25	1,40	1,50	1,60	..
Sergente	8,40	11 —	..	.	..	..	..
(*a*)	0,85	1,10	..	..	..	..	..

(*a*) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è la seguente:
Sergenti maggiori lire 8.40 oltre a lire 0.85 non utili a pensione;
Sergenti lire 7.35 oltre a lire 0.75 non utili a pensione.

TABELLA N. 4.

SOTTUFFICIALI DEI REALI CARABINIERI E DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza	8.200	9.100	10.000	10.900	11.800	..	4, 4, 3, 3
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	..	
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza	7.400	7.900	8.400	9.000	9.600	..	3
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	..	
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza	6.700	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400	3
	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere	14,70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(a)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Vice-brigadiere	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	..
(a)	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 5.

SOTTUFFICIALI DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Nocchiere di porto di 1ª classe	8.200	9.100	10.000	10.900	11.800	..	4, 4, 3, 3
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	..	
Nocchiere di porto di 2ª classe	7.400	7.900	8.400	9.000	9.600	..	3
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	..	
Nocchiere di porto di 3ª classe	6.700	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400	3
	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		3	6	9	12	15	18
Secondo nocchiere anziano di porto . . .	14,70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(*a*)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Secondo nocchiere di porto	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	..
(*a*)	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	..

(*a*) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 6.

SOTTUFFICIALI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Comandanti	8.200	9.100	10.000	10.900	11.800	..	4, 4, 3, 3
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	..	
Capi guardia di 1ª classe	7.400	7.900	8.400	9.000	9.600	..	3
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	..	
Capi guardia di 2ª classe	6.700	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400	3
	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Sottocapi di 1ª classe	14,70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(a)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Sottocapi di 2ª classe	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	..
(a)	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N: 7.

SOTTUFFICIALI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI di servizio complessivi richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Marescialli di 1ª classe	8.200	9.100	10.000	10.900	11.800	..	16, 20, 23, 26
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	..	
Marescialli di 2ª classe	7.400	7.900	8.400	9.000	9.600	..	13, 16, 19, 22
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	..	
Marescialli di 3ª classe	6.700	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400	9, 12, 15, 18, 21
	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadieri	14.70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(a)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Vice-brigadieri	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	..
(a)	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	..

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 8

SOTTUFFICIALI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore	8.200	9.100	10.000	10.900	11.800	..	4, 4, 3, 3
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	..	
Maresciallo capo	7.400	7.900	8.400	9.000	9.600	..	3
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	..	
Maresciallo	6.700	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400	3
	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere	14,70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(*a*)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Vice-brigadiere	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	..
(*a*)	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	

(*a*) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 9.

SOTTUFFICIALI DELLA MILIZIA DELLA STRADA

Caposquadra . . . . . paga giornaliera L. 16,15

Caposquadra di riserva in servizio temporaneo: indennità giornaliera lire 11, comprensiva di ogni altro assegno o indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

TABELLA N. 10.

SOTTUFFICIALI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Caposquadra . . . . . paga giornaliera L. 15,35,

aumentata di una lira giornaliera per i capisquadra ammogliati, oppure vedovi con prole minorenne.

ALLEGATO V

TABELLE DELLE PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

TABELLA N. 1.

MILITARI DI TRUPPA DEI REALI CARABINIERI E DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	PAGHE				
	alla ammissione alla 1ª rafferma triennale	alla ammissione alla 2ª rafferma triennale	alla ammissione alla 3ª riafferma triennale	al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale	al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	11 —	12 —	13.10	14,15	15,20
(*a*)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Carabinieri e guardie raffermate	10,10	10,90	11,80	12,50	13,10
(*a*)	1 —	1,10	1,20	1,25	1,30

Appuntati non raffermati . . . . . paga giornaliera . . . . L. 9,90

(*a*) » 1 —

Carabinieri e guardie non raffermate . . . » . . . . » 8,90

(*a*) » 0,90

Carabinieri ausiliari . . . . . » . . . . » 7,35

(*a*) » 0,75

(*a*) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 2.

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGA GIORNALIERA					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardie scelte	10,50	11 —	12 —	13,10	14,15	15,20
(a)	1 —	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Guardie	8,90	10,10	10,90	11,80	12,50	13,10
(a)	0,90	1 —	1,10	1,20	1,25	1,30

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 3.

CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	PAGA GIORNALIERA					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardie scelte	9,90	11 —	12 —	13,10	14,15	15,20
(a)	1 —	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Guardie	8,90	10,10	10,90	11,80	12,50	1,130
(a)	0,90	1 —	1,10	1,20	1,25	1,30

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 4.

MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

GRADO	PAGA GIORNALIERA					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Milite scelto	9,90	11 —	12 —	13,10	14,15	15,20
(*a*)	1 —	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Milite	8,90	10,10	10,90	11,80	12,50	13,10
(*a*)	0,90	1 —	1,10	1,20	1,25	1,30

(*a*) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta

TABELLA N. 5.

MILIZIA DELLA STRADA

Milite scelto (conducente di auto) . . . . . oltre il soprassoldo giornaliero di lire 4,40	paga giornaliera	L. 9,80
Milite semplice	»	9,80
Milite di riserva in servizio temporaneo . . . . . comprensiva di ogni altro assegno o indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.	indennità giornaliera	11 —

TABELLA N. 6.

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Camicia nera . . . . . aumentata di una lira giornaliera per gli ammogliati, oppure vedovi con prole minorenne.	paga giornaliera	L. 12,10,

ALLEGATO VI

TABELLE DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER I PERSONALI DI RUOLO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni a) *e* b) *compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere* a) *e* b) *dell'art.* 2 *della presente legge.*

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE 0	1	2	3	4	5	6	7	INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	PERSONALE											DEGLI UFFICI													
1	Capo servizio principale . .																								
»	Capo compartimento di 1ª classe	36.000		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12.000
»	Capo servizio																								
»	Capo compartimento di 2ª classe																								
2	Ispettore capo superiore . . .	27.000	29.000	27.000	..	..	..	29.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9.000
3	Ispettore capo	22.000	25.000	22.000	..	..	..	23.000	..	..	..	25.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7.000
»	Cassiere principale																								
4	Ispettore principale	19.000	21.000	19.000	..	..	..	20.000	..	..	..	21.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.200
»	Cassiere di 1ª classe																								
5	Ispettore di 1ª classe . . . a	16.700	18.000	16.700	..	..	..	17.500	..	..	..	18.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.700
»	Cassiere di 2ª classe																								
6	Ispettore di 2ª classe . . . a	15.000	15.700	15.000	15.700	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.000
7	Allievo Ispettore . . . . . a	13.600	14.300	13.600	14.300	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.200
6	Segretario capo																								
»	Segretario tecnico capo . .																								
»	Disegnatore capo . . . . . a	14.100	16.200	14.100	..	..	..	14.700	..	..	..	15.300	..	..	..	..	16.200	..	..	..	..	..	..	..	3.000
»	Revisore capo																								
7	Segretario principale																								
»	Segretario tecnico principale.																								
»	Disegnatore principale . . . a	12.900	14.700	12.900	..	..	..	13.500	..	..	..	14.100	..	..	..	..	14.700	..	..	..	..	..	..	..	2.200
»	Revisore principale																								
8	Segretario di 1ª classe . . .																								
»	Segretario tecnico di 1ª classe.																								
»	Disegnatore di 1ª classe . . a	10.800	12.900	10.800	..	..	..	11.400	..	..	..	12.000	..	..	..	..	12.900	..	..	..	..	..	..	..	2.200
»	Revisore																								
»	Assistente lavori di 1ª classe.																								
10	Segretario																								
»	Segretario tecnico																								
»	Disegnatore . . . . . a	8.100	10.800	8.100	..	8.700	..	..	9.300	..	..	..	9.900	..	..	..	10.800	..	..	..	..	..	..	..	1.800
»	Assistente lavori																								

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA		STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI DALLE DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI																	Supplemento di servizio attivo
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI																									
6	Applicato capo	*a*	12.200	14.400	12.200	..	..	..	12.800	..	..	..	..	13.500	..	..	..	..	14.400	..	.	..	..	..	..	3.000
7	Applicato principale	*a*	11.300	13.400	11.300	..	..	..	12.200	..	..	..	..	12.800	..	..	..	..	13.400	..	..	..	..	..	..	2.200
8	Applicato di 1ª classe																									
»	Aiutante disegnatore principale	*a*	10.000	12.200	10.000	..	..	..	10.500	..	..	..	..	11.300	..	..	..	..	12.200	..	..	..	..	..	..	2.200
»	Aiutante assistente lavori principale																									
10	Applicato																									
»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	*a*	7.300	10.000	7.300	..	..	..	8.000	..	..	..	8.700	..	..	..	9.300	..	..	..	10.000	..	..	..	..	1.800
»	Aiutante assistente lavori																									
10	Scrivana principale	*a*	6.400	9.000	6.400	..	..	..	7.000	..	..	..	7.700	..	..	..	8.300	..	..	..	9.000	..	..	..	..	1.800
11	Aiutante	*a*	6.900	9.300	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	9.000	..	9.300	..	..	..	..	1.400
11	Aiutante disegnatore																									
»	Sorvegliante dei lavori	*a*	6.600	8.400	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	..	1.400
»	Alunno d'ordine																									
11	Scrivana	*a*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	..	1.400
12	Commesso																									
»	Usciere capo	*b*	6.900	8.700	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	..	1.200
13	Usciere di 1ª classe	*b*	6.600	8.400	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	..	1.100
14	Usciere	*b*	6.300	8.100	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	..	1.000
15	Inserviente	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	..	900
	PERSONALE DELLE STAZIONI																									
5	Capo stazione superiore	*a*	16.800	18.000	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	18.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.700
6	Capo stazione principale																									
»	Capo gestione principale	*a*	14.700	17.400	14.700	15.000	..	15.600	..	..	16.200	..	..	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	..	..	..	..	3.000
7	Capo stazione di 1ª classe																									
»	Capo gestione di 1ª classe	*a*	13.800	16.200	13.800	14.100	..	14.400	..	..	15.000	..	..	15.600	..	..	16.200	..	..	..	..	..	..	..	..	2.200
»	Capo telegrafista di 1ª classe																									

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA		STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI DALLE DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOPRA INDICATI																		Supplemento di servizio attivo
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI																									
8	Capo stazione di 2ª classe																									
»	Capo gestione di 2ª classe	*a*	11.700	14.700	11.700	12.000	..	12.300	..	..	12.900	..	..	13.500	..	..	14.100	..	..	14.700	..	..	..	..	..	2.200
»	Capo telegrafista di 2ª classe.																									
9	Capo stazione di 3ª classe																									
»	Capo gestione di 3ª classe	*a*	10.200	13.200	10.200	10.500	..	10.800	..	..	11.400	..	..	12.000	..	..	12.600	..	..	13.200	..	..	..	..	..	2.200
»	Capo telegrafista di 3ª classe.																									
10	Sottocapo	*a*	8.500	11.400	8.500	8.700	..	9.000	..	9.600	..	..	10.200	..	..	10.800	..	..	11.400	..	..	..	..	..	..	1.800
11	Aiutante	*a*	7.200	9.600	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	9.000	..	9.300	..	9.600	..	..	..	..	1.400
11	Alunno d'ordine	*a*	6.900	8.700	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	..	..	1.400
11	Scrivana	*a*	6.600	8.400	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	..	1.400
12	Manovratore capo	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	..	1.200
12	Deviatore capo	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	1.200
12	Guardamerci	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	1.200
13	Capo squadra manovratori.	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	..	1.100
13	Capo squadra deviatori	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	1.100
13	Guardasala	*b*	6.000	8.100	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	1.100
14	Manovratore	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	..	..	1.000
14	Deviatore	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	1.000
	PERSONALE DEI TRENI																									
7	Capo personale viaggiante principale	*a*	12.300	14.700	12.300	12.600	..	12.900	..	13.200	..	13.500	..	13.800	..	14.100	..	..	14.400	..	..	14.700	..	..	..	2.200
7	Controllore viaggiante principale	*a*	11.700	14.100	11.700	12.000	..	12.300	..	12.600	..	12.900	..	13.200	..	13.500	..	..	13.800	..	..	14.100	..	..	..	2.200
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe	*a*	10.500	12.900	10.500	10.800	..	11.100	..	11.400	..	11.700	..	12.000	..	12.300	..	..	12.600	..	..	12.900	..	..	..	2.200
8	Controllore viaggiante di 1ª classe	*a*	10.200	12.600	10.200	10.500	..	10.800	..	11.100	..	11.400	..	11,700	..	12.000	..	..	12.300	..	..	12.600	..	..	..	2.200
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	*a*	9.300	11.700	9.300	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	10.800	..	11.100	..	..	11.400	..	..	11.700	..	..	..	2.200

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA		STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI DALLE DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI																			Supplemento di servizio attivo
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Segue: PERSONALE DEI TRENI																									
9	Controllore viaggiante di 2ª classe	*a*	9.000	11.400	9.000	9.300	..	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	10.800	..	..	11.100	..	..	11.400	..	..	..	2.200
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	*a*	9.000	11.400	9.000	9.300	..	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	10.800	..	..	11.100	..	..	11.400	..	..	..	1.800
10	Controllore viaggiante di 3ª classe	*a*	8.700	11.100	8.700	9.000	..	9.300	..	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	..	10.800	..	..	11.100	..	..	..	1.800
10	Conduttore capo di 1ª classe.	*b*	7.200	9.300	7.200	7.500	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	..	9.000	..	..	9.300	..	..	..	..	..	..	1.800
11	Conduttore capo	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	1.400
12	Conduttore principale	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	1.200
13	Conduttore	*b*	6.000	8.100	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	1.100
14	Frenatore	*b*	5.700	7.800	5.700	..	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	1.000
	PERSONALE DI MACCHINA																									
5	Capo deposito superiore	*a*	16.800	18.000	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	18.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.700
6	Capo deposito principale	*a*	15.300	17.400	15.300	15.600	..	16.200	..	..	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.000
7	Capo deposito di 1ª classe	*a*	14.400	16.800	14.400	14.700	..	15.000	..	..	15.600	..	..	16.200	..	..	16.800	..	..	..	..	..	..	..	..	2.200
8	Capo deposito di 2ª classe	*a*	12.600	15.600	12.600	12.900	..	13.200	..	..	13.800	..	..	14.400	..	..	15.000	..	..	15.600	..	..	..	..	..	2.200
9	Capo deposito di 3ª classe	*a*	11.700	14.400	11.700	12.000	..	12.300	..	..	12.600	..	..	13.200	..	..	13.800	..	..	14.400	..	..	..	..	..	2.200
10	Macchinista di 1ª classe	*b*	9.000	11.100	9.000	9.300	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	..	10.800	..	..	11.100	..	..	..	..	..	..	1.800
11	Macchinista	*b*	8.400	10.500	8.400	..	8.700	..	9.000	..	9.300	..	9.600	..	9.900	..	..	10.200	..	..	10.500	..	..	..	..	1.400
12	Macchinista T. M.	*b*	7.800	9.900	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	..	9.000	..	..	9.300	..	..	9.600	..	..	9.900	..	..	1.200
12	Fuochista	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	1.200
»	Assistente T. E.																									
13	Capo squadra accudienti e manovali	*b*	6.300	8.100	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	..	1.100
14	Accudiente	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	..	1.000

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA		STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI DALLE DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI															Supplemento di servizio attivo
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PERSONALE DELLA LINEA																									
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	*b*	7.500	9.900	7.500	7.800	8.100	..	8.400	..	8.700	..	9.000	..	..	9.300	..	..	9.600	..	..	9.900	..	..	..	1.800
11	Sorvegliante della linea	*b*	6.900	9.300	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	..	8.700	..	..	9.000	..	..	9.300	..	1.400
13	Capo squadra cantonieri	*b*	6.300	8.100	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	1.100
15	Guardiano	*b*	5,700	7,500	5.700	..	6.000	..	6.300	..	..	6.600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	..	..	900
»	Cantoniere																									
»	Guardabarriere (donne)	*b*	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)																					
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA																									
11	Capo guardia	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	1.400
13	Sotto capo guardia	*b*	6.300	8.100	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	..	..	1.100
14	Guardia	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	1.000
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO																									
5	Capo tecnico superiore	*a*	16.800	18.000	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	18.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.700
6	Capo tecnico principale	*a*	14.700	17.400	14.700	15 000	..	15.600	..	..	16.200	..	..	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	..	..	..	..	3.000
7	Capo tecnico di 1ª classe	*a*	13.800	16.200	13.800	14.100	..	14.400	..	..	15.000	..	..	15.600	..	..	16.200	..	..	..	..	..	..	..	..	2.200
8	Capo tecnico di 2ª classe	*a*	12.000	15.000	12.000	12.300	..	12.600	..	..	13.200	..	..	13.800	..	..	14.400	..	..	15.000	..	..	..	..	..	2.200
9	Capo tecnico di 3ª classe	*a*	10.800	13.800	10.800	11.100	..	11.400	..	..	12.000	..	..	12.600	..	..	13.200	..	..	13.800	..	..	..	..	..	2.200
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe.	*b*	8.700	11.100	8.700	9.000	9.300	..	9.600	..	9.900	..	10.200	..	10.500	..	10.800	..	11.100	..	..	..	..	..	..	1.800
»	Capo verificatori di 1ª classe.																									
11	Sotto capo tecnico	*b*	8.400	9.600	8.400	..	8.700	..	9.000	..	9.300	..	..	9.600	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.400
»	Capo verificatori																									
12	Verificatore	*b*	7.200	9.300	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	..	9.000	..	..	9.300	..	..	..	..	1.200
13	Operaio di 1ª classe	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	1.100
14	Operaio	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	..	..	1.000
15	Aiutante operaio	*b*	5.700	7.800	5.700	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	900

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA		STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	CLASSI DI STIPENDIO ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI DALLE DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI																			Supplemento di servizio attivo
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PERSONALE DI MANOVALANZA																										
13	Caposquadra manovali	*b*	6,300	8,700	6,300	..	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	1.100
15	Manovale	*b*	5,700	7,500	5,700	..	6,000	..	6,300	..	..	6,600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	..	..	900
—	Manovale (donna)	*b*	3,800	5,000	3,800	..	4,100	..	..	4,400	..	..	4.700	..	..	5.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	600
PERSONALE DEL TRAGHETTO DI VENEZIA																										
12	Padrone » Capo fuochista	*b*	6.900	8.700	6.900	..	7.200	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	1.200
13	Caposquadra » Fuochista	*b*	6.300	8.400	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	8.100	..	..	8.400	..	1.100
15	Marinaio	*b*	5.700	7.500	5.700	..	6.000	..	6.300	..	..	6.600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	..	..	900
PERSONALE DEL FERRY BOATS																										
5	Comandante di 1ª classe » Capo macchinista di 1ª classe.	*a*	16.800	18.000	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	18.000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.700
6	Comandante di 2ª classe » Capo macchinista di 2ª classe.	*a*	15.300	17.400	15.300	15.600	..	16.200	..	..	16.800	..	..	..	17.400	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.000
7	Ufficiale di 1ª classe » Macchinista di 1ª classe	*a*	13.800	16.200	13.800	14.100	..	14.400	..	..	15.000	..	..	15.600	..	..	16.200	..	..	..	..	..	..	..	..	2.200
8	Ufficiale di 2ª classe » Macchinista di 2ª classe	*a*	11.700	14.700	11.700	12.000	..	12.300	..	..	12.900	..	..	13.500	..	..	14.100	..	..	14.700	..	..	..	..	..	2.200
9	Ufficiale di 3ª classe » Macchinista di 3ª classe	*a*	10.200	13.200	10.200	10.500	..	10.800	..	..	11.400	..	..	12.000	..	..	12.600	..	..	13.200	..	..	..	..	..	2.200
12	Nostromo » Capo fuochista » Elettricista di 1ª classe	*b*	7.200	9.300	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	8.400	..	8.700	..	..	9.000	..	..	9.300	..	..	..	..	1.200
13	Elettricista di 2ª classe	*b*	6.600	8.700	6.600	..	6.900	..	7.200	..	7.500	..	7.800	..	8.100	..	..	8.400	..	..	8.700	..	..	..	..	1.100
14	Fuochista	*b*	6.000	7.800	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	..	1.000
15	Marinaio	*b*	5.700	7.800	5.700	6.000	..	6.300	..	6.600	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	7.800	..	..	..	..	900
15	Carbonaio	*b*	5.700	7.500	5.700	..	6.000	..	6.300	..	..	6.600	..	..	6.900	..	..	7.200	..	..	7.500	..	..	..	..	900

ALLEGATO VII

TABELLE DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO DEI MAESTRI ELEMENTARI

STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO DEI MAESTRI ELEMENTARI

	Stipendio —	Supplemento di servizio attivo —
Insegnante straordinario	5.900	1.300
» ordinario	6.200	
» » dopo 4 anni	6.500	1.500
» » » 8 »	6.900	
» » » 12 »	7.300	
» » » 16 »	8.000	
» » » 20 »	8.700	1.800
» » » 24 »	9.300	
» » » 28 »	10.000	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pensioni degli ex-operai addetti ai magazzini generali di Trieste » (N. 159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Pensioni degli ex-operai addetti ai Magazzini generali di Trieste ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1431, non si applica alle pensioni, sia dirette che di riversibilità, liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale operaio dei magazzini generali di Trieste, il quale, prima del collocamento a riposo, abbia percepito stipendi o paghe stabiliti da disposizioni emanate dalle autorità italiane e valutati agli effetti delle pensione.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1926.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione della legge 18 luglio 1925, numero 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile " Vito Fazzi " » (N. 155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione della legge 18 luglio 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro ospedale civile " Vito Fazzi " ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'emendamento dell'articolo unico della legge 18 giugno 1925, n. 1243, elevando l'ammontare a tre milioni e mezzo di cartelle al prezzo di lire due ciascuna, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale a favore dell'ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli.

Dell'intero ammontare delle cartelle saranno impiegate: per quanto a due milioni di cartelle a favore dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e per l'altro milione e mezzo di cartelle a favore dell'Istituto di Gallipoli per gli orfani di guerra e figli del popolo abbandonati.

Con lo stesso decreto con il quale verrà autorizzata la tombola sarà approvato il piano di esecuzione e fissate le date di estrazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929. n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia » (N. 120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la convenzione con la Società Anonima Bresciana Autovie per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola » (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (Ferroviaria e Postelegrafica) » (N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (Ferroviaria e Postelegrafica) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 173*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I seguenti articoli del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sono modificati come appresso:

Art. 3. – La Milizia ferroviaria è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M. V. S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale M. V. S N. che agirà in accordo col ministro delle comunicazioni.

Art. 6. – Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della M. F. saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M. V. S. N., dal comandante del gruppo legione ferrovieri e da un console della M. V. S. N., pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.

Art. 7. – L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta del comandante del gruppo legioni ferroviarie, previa approvazione del ministro delle comunicazioni.

Art. 9. – La gerarchia della Milizia ferroviaria è quella stessa della M. V. S. N.

Il comandante del gruppo legioni ferroviarie riveste il grado di console generale.

Art. 10. – Gli ufficiali ed i militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dal personale dipendente dalle ferrovie dello Stato che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Fanno parte dello Stato Maggiore del gruppo: il comandante del gruppo legioni ferroviarie, un console a disposizione per le ispezioni, il Capo di Stato Maggiore, il sottocapo e due ufficiali inferiori addetti. Questi possono essere scelti anche fra gli ufficiali della M. V. S. N non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11. – Il comandante del gruppo legioni ferroviarie, gli ufficiali, capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonchè il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione faranno servizio permanente o continuativo, secondo le disposizioni di Sua Eccellenza il ministro delle comunicazioni, previ accordi col Comando generale della M. V. S. N.

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della M. F. costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 13. – È soppresso.

Art. 14. – È soppresso.

Art. 15. – La dizione « Luogotenente gene-

rale, L. 17 » viene sostituita con la seguente: « Console generale, L. 15 ».

Art. 17. – Il secondo comma è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

I seguenti articoli del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, sono modificati come appresso:

Art. 2. – La Milizia postale-telegrafica è alla dipendenza disciplinare del Comando generale M. V. S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale M. V. S. N. che agirà in accordo col ministro delle comunicazioni.

Il Comando dei reparti della Milizia postale-telegrafica è affidato ad un ufficiale superiore della M. V. S. N., tratto dal personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4. – Gli ufficiali assumono qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; i capisquadra e militi quella di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5. – Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S. N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M. V. S. N., dal comandante dei reparti postelegrafici e da un console della M. V. S. N. pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.

Art. 6. – Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto.

Il giudizio del comandante del reparto sarà però sottoposto al comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica per la definitiva approvazione.

Le promozioni del personale saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N. su proposta del comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica, previa approvazione del ministro delle comunicazioni.

Art. 7. – La Milizia postale-telegrafica sarà in massima costituita per ogni provincia da un reparto di forza variabile.

I reparti anzidetti saranno formati da elementi in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo od anche da sola forza in congedo.

Il ministro delle comunicazioni disporrà per la costituzione dei reparti in servizio continuativo nelle località ove lo ritenga opportuno determinandone la forza relativa; complessivamente però la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potrà superare il seguente organico:

Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni:

Console	N. 1
Seniore	1

Ufficiali inferiori addetti ai reparti:

Capi manipolo o centurioni	78
Capi squadra e militi	520
Totale . . .	N. 600

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale-telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 14. – Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali-telegrafici.

Le indennità stesse saranno invece quelle del grado militare quando quelle spettanti per il grado civile sono di misura inferiore.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del Lavoro » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del Lavoro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del Lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo» (N. 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 102*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594, concernente variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1928-29, e disposizioni varie.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 8 aprile 1929 n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, relativi a prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto, nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1929, n. 116, che proroga il termine di cui all'art. 3 del Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, circa le cauzioni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 142*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia nazionale assegnerà, alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria dell'Italia meridionale ed insulare, del Lazio e delle provincie di Grosseto e Livorno, fondi per la concessione di premi per la razionale preparazione dei terreni con macchine ed apparecchi di nuovo acquisto. Tali premi saranno corrisposti dalle Commissioni provinciali a seguito di appositi concorsi da esse indetti, secondo le direttive del Ministero dell'economia nazionale.

Le suddette assegnazioni di fondi faranno carico al capitolo 98 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29, che è aumentato di lire 1.400.000.

Di ugual somma è diminuito lo stanziamento del capitolo 97 dello stesso esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 2.

I premi per la motoaratura ordinaria e per la semina a macchina, di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, numero 1315, e al Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, saranno corrisposti per le arature e le semine a macchina effettuate a tutto il 31 dicembre 1928 e sempreché le regolari domande di assegnazione del premio siano prodotte al Ministero dell'economia nazionale non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

Lo stanziamento del capitolo 158 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29 è aumentato di lire 450.000 e di ugual somma è diminuito, per lo stesso esercizio finanziario, lo stanziamento del capitolo 99.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione, da parte del Regio Governo, di una strada automobilistica da Assab al confine etiopico, e, da parte del Governo Etiopico, di una strada automobilistica da detto confine a Dessié, e per la concessione, da parte del Regio Governo al Governo Etiopico, di una zona franca ad Assab.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d' Italia e l' Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 » (N. 162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole ferrovie di Abbazia (N. 174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole Ferrovie di Abbazia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 174*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1931, è accordato alla Società di elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di annue lire 150,000 pagabile entro il trimestre successivo all'anno al quale il sussidio si riferisce e senza decorrenza d'interesse per le annualità già scadute, fino al giorno del loro effettivo pagamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario accordato col precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo

nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

(Approvato).

Art. 3.

La spesa relativa al sussidio straordinario di cui al precedente art. 1, farà carico ai fondi disponibili in conto residui sul capitolo 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 4.

A parziale modificazione dell'art. 2 del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 742, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, il residuo debito della Società di elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, per annualità scadute od ancora da scadere a titolo di rimborso dell'anticipazione di lire 250,000 alla medesima accordata con lo stesso Regio decreto, verrà rimborsato allo Stato mediante 14 annualità posticipate, comprensive di capitale e di interessi 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1932, alle quali saranno applicabili le disposizioni del 2° comma del richiamato art. 2 del Regio decreto in parola, per il caso di mancato o ritardato versamento.

Sul debito suddetto e sulla somma già pagata dalla Società a parziale estinzione di esso, non verrà conteggiato alcun interesse pel periodo dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1931.

Con decreto del ministro delle finanze saranno apportate allo stato di previsione della entrata, le variazioni in dipendenza del disposto del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927 » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca » (N. 181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 181*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono sottratti all'applicazione dell'imposta sui terreni i laghi e gli stagni da pesca con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria ed i relativi redditi sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e classificati nella cate-

goria dei redditi industriali e commerciali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2).

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà ai Comuni, nel cui territorio si trovino laghi e stagni da pesca, che siano stati stralciati dall'imposta sui terreni a norma del precedente articolo, di applicare, per il periodo di un quinquennio, l'imposta sull'industria e la tassa di esercizio in confronto dei rispettivi proprietari, in misura eccedente il limite fissato dalle vigenti disposizioni, e fino a concorrenza dell'ammontare di sovrimposta gravante sopra ogni lago e stagno da pesca per l'anno 1929.

La sovrimposta di cui sopra deve essere detratta dall'ammontare complessivo della sovrimposta sui terreni stabilita annualmente dal Comune.

Qualora per effetto dell'applicazione del presente provvedimento risultasse comunque ridotta la garanzia già consentita dagli Enti locali a favore di istituti mutuanti, gli Enti stessi saranno tenuti a reintegrarla nelle forme di legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 » (N. 186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*.

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario 1928-29.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione » (N. 177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione. »

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1829, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio

1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di S. Michele, del fabbricato in Roma via XX Settembre n. 89, denominato "Paolino,, » (N. 178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, Via XX Settembre n. 89, denominato " Paolino "».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1929, n. 127, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere il diritto di proprietà che vanta sul fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa » (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento del Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 171*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'art. 18 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, è applicabile anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori – categoria piloti o motoristi o personale vario – riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915–1918 furono nominati cappellani militari o coprirono co-

munque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni relative alla nomina a sotto tenente di complemento di cui al Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori – categoria piloti o motoristi o personale vario – riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite massimo di età è portato a 40 anni per i militari di cui al n. 2 dell'art. 2 del Regio decreto-legge n. 1743, del 26 luglio 1927.

(Approvato).

Art. 4.

Il n. 5 dell'art. 2 del Regio decreto-legge predetto n. 1743, è modificato nel senso che i sottufficiali di cui trattasi non dovranno più superare gli esami finali stabiliti per i corsi allievi ufficiali di complemento, ma soltanto apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra, alla stessa stregua dei militari in congedo illimitato di cui al successivo art. 6.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei primi dodici disegni di legge oggi rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli

senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Albicini, Albini, Ancona, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavazzoni, Chimienti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Concini, Contarini, Corradini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cillis, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico.

Faelli, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Garofalo, Gatti Salvatore, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Guaccero, Guaccero Castelli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Joele.

Lanza di Scalea Pietro, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Marcello, Marchiafava, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Oviglio.

Padulli, Paulucci di Calboli, Pavia, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pujia, Pullè.

Raineri, Rava, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Soderini, Spada Potenziani, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 187):

Senatori votanti	152
Favorevoli	138
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del personale (N. 217):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Pensioni degli ex-operai addetti ai magazzini generali di Trieste (N. 159):

Senatori votanti	152
Favorevoli	143
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione della legge 18 giugno 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile « Vito Fazzi » (N. 155):

Senatori votanti	152
Favorevoli	143
Contrari	9

Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferrotramviario esonerato senza diritto a pensione (N. 134):

Senatori votanti	152
Favorevoli	141
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia (Numero 120):

Senatori votanti	152
Favorevoli	143
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola (N. 143):

Senatori votanti	152
Favorevoli	142
Contrari	10

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postelegrafica (N. 173):

Senatori votanti	152
Favorevoli	141
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del lavoro (N. 145):

Senatori votanti	152
Favorevoli	142
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo (N. 102):

Senatori votanti	152
Favorevoli	143
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche (N. 79):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni (N. 142):

Senatori votanti	152
Favorevoli	143
Contrari	9

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione degli altri disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col se-guente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati (N. 168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab (N. 139);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 (N. 162);

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole Ferrovie di Abbazia (N. 174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927 (N. 165);

Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca (N. 181);

Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 56);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato «Paolino» (N. 178);

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri (N. 137).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sostituzione dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 114-*B*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (N. 175)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione (N. 152);

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria (N. 172);

Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo (N. 179);

Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi (N. 196);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino (N. 149);

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito (N. 209);

Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri (N. 192);

Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica (N. 208);

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne (N. 214);

Disciplina dei depositi franchi (N. 199);

Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione (N. 227).

BONICELLI. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI. Ho chiesto la parola per proporre che la nomina della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte di giustizia e della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia, posta all'ordine del giorno della seduta di domani, sia deferita al Presidente a termini degli articoli 5 e 26 del regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Bonicelli propone che, in applicazione della facoltà concessa dagli indicati articoli del regolamento giudiziario, il Senato deleghi al Presidente la nomina delle Commissioni che avevo posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mi riservo di annunziare nella seduta di domani i nomi dei senatori che verranno chiamati a far parte delle due Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che non essendosi raggiunto il numero legale nella votazione, la votazione stessa è rinviata a domani.

La seduta è tolta (ore 19).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.